

LA PRESUNZIONE DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI EXTRACONTABILI NELLE SOCIETÀ A RISTRETTA BASE PARTECIPATIVA DOPO LA RIFORMA DEL 2026

Dalla costruzione pretoria alla presunzione legale tipizzata: delimitazione della fattispecie, rafforzamento dell'effetto probatorio e nuovi confini dell'onere della prova

di Antonio Lattanzio

Abstract

L'art. 23 del d.lgs. 7 agosto 2026, n. 148 ha introdotto, per la prima volta, una disciplina legislativa della presunzione di distribuzione ai soci degli utili extracontabili delle società di capitali a ristretta base partecipativa, in attuazione dell'art. 17, comma 1, lett. h), n. 4), della legge delega 9 agosto 2023, n. 111. La novella interviene su un istituto di matrice esclusivamente giurisprudenziale che, pur formalmente ricondotto allo schema delle presunzioni semplici, aveva progressivamente assunto nella prassi applicativa i caratteri di una regola di giudizio fortemente standardizzata.

L'intervento presenta una struttura bifronte. Sul piano oggettivo, delimita l'area di operatività della presunzione, circoscrivendola ai casi in cui siano accertati componenti positivi imponibili non contabilizzati e non dichiarati ovvero componenti negativi indeducibili perché inesistenti. Sul piano probatorio, tuttavia, ne rafforza l'effetto: la distribuzione, che nel precedente diritto vivente costituiva il risultato di un'inferenza presuntiva rimessa al giudice, diviene ora oggetto di una presunzione legale relativa, destinata a operare una volta dimostrati i fatti-base tipizzati dalla legge. Il contributo analizza la struttura della nuova fattispecie e propone una netta distinzione tra fatti-base e fatto presunto, soffermandosi sul rapporto con l'art. 7, comma 5-bis, d.lgs. n. 546/1992, sul significato della formula "*elementi certi e precisi, anche di natura presuntiva*", sulla nozione di società a ristretta base partecipativa, sulla distinzione tra maggior reddito societario e "*corrispondenti utili*", nonché sui problemi concernenti la prova contraria, i rapporti tra accertamento della società e accertamento del socio, le partecipazioni multilivello, l'imputazione temporale, le ritenute, le sanzioni e la disciplina intertemporale.

La tesi sostenuta è che la riforma realizzi uno scambio tra ampiezza e intensità della presunzione: restringe il catalogo delle fattispecie idonee ad attivarla, ma, all'interno di tale perimetro, rafforza la posizione probatoria dell'Amministrazione finanziaria mediante la predeterminazione legislativa dell'inferenza distributiva. Ne consegue che l'equilibrio della nuova disciplina dipende, a monte, dal rigoroso accertamento dei fatti-base e, a valle, dall'effettività e dall'ampiezza della prova contraria riconosciuta al socio. Solo tale duplice presidio consente di evitare che la tipizzazione legislativa della presunzione si traduca in un automatismo incompatibile con i principi di ragionevolezza e capacità contributiva.

Sommario: 1. Premessa: dalla presunzione giurisprudenziale alla presunzione legale relativa. – 2. Origine e consolidamento della costruzione pretoria: dalla società familiare alla presunzione standardizzata. – 3. Il fondamento logico e i suoi punti critici. – 4. Le critiche dottrinali e il problema della "prova negativa". – 5. La legge delega n. 111/2023: la "limitazione" come criterio ermeneutico. – 6. L'art. 23 del d.lgs. n. 148/2026: dalla massima giurisprudenziale alla fattispecie tipizzata. – 7. La metamorfosi della presunzione: dalla *praesumptio hominis* alla presunzione legale relativa. – 8. Una riforma bifronte: meno fattispecie, presunzione più intensa. – 9. Fatti-base, fatto presunto e distribuzione dell'onere della prova. – 10. "*Elementi*

certi e precisi, anche di natura presuntiva”: mezzo di prova e standard probatorio. – 11. Il rapporto con l’art. 7, comma 5-bis, d.lgs. n. 546/1992: onere della prova, standard dimostrativo e presunzione legale. – 12. Il parametro costituzionale: ragionevolezza dell’inferenza, capacità contributiva ed effettività della prova contraria. – 13. La nozione di “ristretta base partecipativa”: una lacuna che la riforma non colma. – 14. Componenti positivi non contabilizzati e non dichiarati. – 15. Componenti negativi indeducibili perché inesistenti. – 16. I “*corrispondenti utili*”: maggior reddito, maggior ricavo e ricchezza distribuibile. – 17. Rapporti tra accertamento societario e accertamento del socio. – 18. La prova contraria: dalla destinazione alternativa alla posizione individuale del socio. – 19. Le dichiarazioni del terzo e Cass. n. 23383: prova atipica, presunzioni semplici e individualizzazione della posizione del socio. – 20. Partecipazioni mediate e presunzione multilivello: tra controllo sostanziale e autonomia delle fattispecie impositive. – 21. L’imputazione temporale: una presunzione che la legge non ha tipizzato. – 22. Ritenute alla fonte e sanzioni: limiti all’espansione della presunzione. – 23. La disciplina transitoria: efficacia immediata, retroattività e rapporti pendenti. – 24. Spunti ricostruttivi: la fattispecie a formazione progressiva e il doppio equilibrio probatorio. – 25. Conclusioni.

1. Premessa: dalla presunzione giurisprudenziale alla presunzione legale relativa

La presunzione di distribuzione ai soci degli utili extracontabili accertati nei confronti delle società di capitali a ristretta base partecipativa costituisce, da oltre quarant’anni, uno dei capitoli più problematici del diritto tributario vivente. La sua peculiarità risiede anzitutto nella genesi dell’istituto: per lungo tempo nessuna disposizione del TUIR o del d.P.R. n. 600 del 1973 ha previsto espressamente che il maggior reddito accertato in capo a una società di capitali potesse essere imputato ai soci sul presupposto della ristrettezza della compagine. La regola è stata interamente elaborata dalla giurisprudenza, attraverso una massima di esperienza secondo la quale la concentrazione delle partecipazioni in un numero limitato di soggetti determinerebbe, normalmente, una maggiore conoscibilità degli affari sociali, un più intenso reciproco controllo sulla gestione e, conseguentemente, una elevata probabilità che gli utili sottratti alla contabilità vengano distribuiti ai partecipanti anziché permanere nella disponibilità della società.

La costruzione è stata tradizionalmente ricondotta allo schema delle presunzioni semplici di cui agli artt. 2727 e 2729 c.c. La Cassazione ha reiteratamente affermato che il fatto noto dal quale muove l’inferenza non sarebbe costituito, in senso proprio, dal maggior reddito accertato alla società, bensì dalla ristrettezza dell’assetto partecipativo e dal vincolo di solidarietà e reciproco controllo che normalmente caratterizzerebbe i rapporti tra i soci. L’accertamento di utili extracontabili costituirebbe, secondo tale ricostruzione, l’antecedente necessario per individuare la ricchezza della quale si presume poi la concreta percezione da parte del partecipante. Nel diritto vivente antecedente alla riforma, la Suprema Corte ha perciò escluso che tale meccanismo integrasse una vietata doppia presunzione e ha addossato al socio l’onere di dimostrare che gli utili non fossero stati distribuiti, ma accantonati o reinvestiti ovvero, secondo l’evoluzione successiva dell’orientamento, che il partecipante fosse concretamente estraneo alla gestione societaria.

Proprio la reiterazione della massima ha però prodotto, nel tempo, un fenomeno singolare. Una presunzione formalmente rimasta semplice e quindi, in teoria, affidata al prudente

apprezzamento del giudice nel singolo caso ha progressivamente assunto nella prassi i caratteri di una presunzione giurisprudenziale standardizzata, prossima, negli effetti, a una presunzione legale. La dottrina ha da tempo segnalato tale metamorfosi, osservando che l'istituto, pur non previsto dalla legge, è stato applicato con crescente rigidità sino a funzionare sostanzialmente come una regola preconstituita: provata la ristretta base e accertato il maggior reddito societario, la distribuzione ai soci tendeva a essere assunta come conseguenza normale, mentre il vero baricentro del giudizio si spostava sulla prova contraria.

La criticità non risiedeva soltanto nell'origine pretoria della regola. Il problema era, più radicalmente, la possibile sovrapposizione di fenomeni economicamente e giuridicamente diversi. Reddito imponibile della società, utile extracontabile e reddito percepito dal socio non sono concetti coincidenti. Come è stato efficacemente osservato in dottrina, per i soci rileva l'utile se e nella misura in cui esso sia distribuito, mentre il reddito fiscale della società costituisce il risultato dell'applicazione delle regole tributarie al risultato economico e può aumentare anche per effetto di rettifiche che non generano alcuna nuova disponibilità finanziaria.

È questa distinzione a rendere problematiche alcune delle più ampie evoluzioni del precedente diritto vivente. La giurisprudenza era infatti giunta a ritenere applicabile la presunzione anche in presenza del disconoscimento di componenti negativi risultanti dalle scritture contabili, sostenendo che la relativa rettifica facesse emergere una maggiore disponibilità di risorse societarie. Secondo Cass. n. 15274/2025 la nozione di utili extracontabili può comprendere anche componenti negativi disconosciuti, mentre Cass. n. 16035/2025 riconosce espressamente l'operatività della presunzione rispetto a costi risultanti dalle scritture contabili ma recuperati dall'Ufficio.

Tale ampliamento aveva accentuato la distanza tra la logica economica dell'utile occulto e il dato puramente fiscale del maggior imponibile. Un costo realmente sostenuto può essere indeducibile per inerenza, competenza, limiti quantitativi o altre ragioni normative senza lasciare alcuna somma disponibile per i soci. Analogamente, una rettifica dichiarativa o meramente temporale può aumentare il reddito fiscale della società senza produrre una ricchezza extracontabile suscettibile di distribuzione.

È in questo contesto che si colloca la riforma.

Il primo dato normativo di rilievo è rappresentato dall'art. 17, comma 1, lett. h), n. 4), della legge 9 agosto 2023, n. 111. La delega non chiedeva genericamente di introdurre o riconoscere la presunzione; prescriveva, significativamente, la "*limitazione della possibilità di presumere la distribuzione ai soci del reddito accertato*" nei confronti delle società di capitali a ristretta base partecipativa, circoscrivendola ai casi nei quali fosse accertata, sulla base di "*elementi certi e precisi*", l'esistenza di componenti reddituali positivi non contabilizzati o di componenti negativi inesistenti, ferma la natura di reddito finanziario conseguito dai soci.

La scelta lessicale della legge delega è decisiva per l'interpretazione sistematica della riforma.

Il legislatore delegante muove dalla constatazione dell'esistenza della presunzione nel diritto vivente, ma non ne reclama una generalizzazione. Al contrario, individua come obiettivo espresso la sua limitazione, inserendola tra le misure destinate ad "*assicurare la certezza del diritto tributario*".

L'art. 23 del d.lgs. 7 agosto 2026, n. 148 dà attuazione a tale criterio e attribuisce per la prima volta all'istituto una base legislativa espressa. La nuova disposizione stabilisce che la distribuzione dei “*corrispondenti utili*” possa essere presunta, salva prova contraria, esclusivamente quando l'accertamento societario faccia emergere, sulla base di “*elementi certi e precisi, anche di natura presuntiva*”, componenti positivi imponibili non contabilizzati e non dichiarati oppure componenti negativi indeducibili perché inesistenti.

Il decreto è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'11 agosto 2026 ed è entrato in vigore il 12 agosto 2026, ossia il giorno successivo alla pubblicazione. La disciplina è dunque diritto vigente dal 12 agosto 2026. Sul piano intertemporale, tuttavia, come si dirà nel § 23, dalla data di entrata in vigore non può automaticamente desumersi la retroattività della disposizione. Il decreto opera dal giorno successivo alla pubblicazione, ma lascia irrisolta la sorte del pregresso.

L'intervento non può quindi essere descritto come una mera trasposizione legislativa della precedente giurisprudenza.

Il legislatore seleziona i fatti-base, circoscrive il tipo di rettifica societaria suscettibile di propagarsi nella sfera del socio, qualifica l'oggetto dell'imputazione come “*utile*” e conserva espressamente la possibilità della prova contraria. Ne deriva una disciplina che, sul piano oggettivo, presenta un'evidente funzione delimitativa.

Non ogni maggior reddito societario può più costituire il presupposto dell'imputazione.

Sul versante dei componenti positivi, la norma richiede contemporaneamente la loro imponibilità, la mancata contabilizzazione e la mancata dichiarazione.

Sul versante dei componenti negativi, non è sufficiente un costo genericamente indeducibile: esso deve essere indeducibile perché inesistente.

Questa precisazione segna una cesura rispetto alle interpretazioni più estensive maturate anteriormente e riporta al centro della fattispecie la necessaria esistenza di una ricchezza economicamente distribuibile, non di un mero incremento fiscale dell'imponibile.

La riforma presenta, tuttavia, un secondo versante, di segno parzialmente opposto.

Mentre restringe i casi nei quali la presunzione può operare, ne rafforza la natura probatoria.

Nel sistema previgente l'attribuzione ai soci derivava formalmente da una presunzione semplice: il giudice, attraverso la massima di esperienza elaborata dalla giurisprudenza, inferiva dal fatto noto il fatto ignoto della distribuzione.

Nel nuovo sistema è invece la legge stessa a stabilire che, una volta integrati determinati presupposti, i corrispondenti utili “*si presumono distribuiti*”, salvo prova contraria.

Il mutamento è strutturale.

La precedente *praesumptio hominis* viene trasformata, quanto al fatto della distribuzione, in una presunzione legale relativa.

L'Amministrazione finanziaria non è quindi più chiamata — una volta integralmente provati i fatti-base previsti dalla norma — a convincere il giudice, caso per caso, della plausibilità della distribuzione quale autonoma inferenza semplice: è il legislatore a predeterminare tale passaggio e a trasferire sul contribuente l'onere della prova contraria.

La riforma presenta così un carattere che può definirsi bifronte.

Sul piano oggettivo restringe; sul piano probatorio rafforza.

Riduce le fattispecie dalle quali l'inferenza può prendere le mosse, ma aumenta la forza dell'inferenza una volta che quelle fattispecie siano state dimostrate.

È questa ambivalenza a dover costituire, a mio avviso, il filo conduttore dell'intero contributo.

Non sarebbe infatti corretto leggere la novella esclusivamente in chiave garantista, come semplice arretramento della presunzione. Ma neppure sarebbe esatto considerarla una mera consacrazione del *favor fisci*.

Il nuovo equilibrio si colloca altrove: nella separazione rigorosa tra i fatti che il Fisco deve provare e il fatto che la legge consente di presumere.

La tutela del contribuente si sposta, conseguentemente, su due livelli.

A monte, occorre verificare con particolare rigore che siano integralmente dimostrati i presupposti normativi: natura della ristretta base, esistenza delle specifiche componenti reddituali tipizzate, inesistenza effettiva dei costi e formazione di un "corrispondente utile".

A valle, una volta operativa la presunzione legale, deve essere garantita al socio una prova contraria effettiva e non artificiosamente limitata.

È proprio questa seconda esigenza a trovare un significativo parametro costituzionale nella giurisprudenza della Consulta. Corte Cost. n. 10/2023 ha chiarito che le presunzioni legali tributarie devono poggiare su un collegamento ragionevole tra fatto noto e capacità contributiva presunta e che il vantaggio probatorio attribuito al Fisco deve essere bilanciato da una reale ed ampia possibilità di prova contraria.

Il problema della nuova disciplina può quindi essere formulato in termini più precisi.

La questione non è più semplicemente stabilire se nelle società a ristretta base sia consentito presumere la distribuzione di utili extracontabili: il legislatore ha ormai dato risposta positiva a tale domanda.

Occorre stabilire quando quella presunzione possa legittimamente attivarsi, quale ricchezza possa essere considerata oggetto della distribuzione e con quali strumenti il socio possa dimostrare che l'inferenza legislativa non corrisponde alla concreta realtà economica.

La tesi che verrà sviluppata nelle pagine seguenti è pertanto la seguente: l'art. 23 configura una presunzione legale relativa esclusivamente quanto al fatto della distribuzione, mentre i fatti-base che ne condizionano l'operatività restano integralmente soggetti all'onere probatorio dell'Amministrazione finanziaria; proprio il rafforzamento legislativo dell'effetto presuntivo impone, per converso, un'interpretazione rigorosa dei presupposti e una lettura ampia della prova contraria.

In questa prospettiva, la riforma del 2026 non segna semplicemente il passaggio da una presunzione "inventata" dalla giurisprudenza a una presunzione prevista dalla legge.

Segna il passaggio a un nuovo statuto probatorio dell'utile occulto, nel quale tipicità del fatto-base e relatività dell'effetto presuntivo costituiscono le due condizioni indispensabili affinché l'efficienza dell'accertamento rimanga compatibile con i principi di legalità, ragionevolezza e capacità contributiva.

2. Origine e consolidamento della costruzione pretoria: dalla società familiare alla presunzione standardizzata

La genesi dell'istituto è interamente giurisprudenziale. Per lungo tempo, infatti, nessuna disposizione tributaria ha stabilito che il maggior reddito accertato nei confronti di una società di capitali potesse essere imputato ai soci in ragione della ristrettezza della compagine. La presunzione di distribuzione degli utili extracontabili nasce, dunque, come regola di esperienza elaborata dal giudice, destinata progressivamente a consolidarsi sino ad assumere nella prassi una fisionomia relativamente stabile.

La dottrina ne ha individuato le origini in alcune pronunce risalenti, nelle quali la particolare struttura familiare della società veniva valorizzata quale indice di una comunanza di interessi e di una conoscenza condivisa delle vicende gestionali, tali da rendere plausibile la destinazione ai soci della ricchezza sottratta alla contabilità ufficiale. Tra i precedenti tradizionalmente richiamati figurano Cass. n. 941/1986, Cass. n. 2870/1990 e, successivamente, Cass. n. 5729/1995 e Cass. n. 2390/2000.

La lettura di questa prima fase richiede, tuttavia, una certa cautela retrospettiva. Le decisioni più risalenti non sempre enunciano la presunzione secondo la formulazione tecnica che diverrà propria della giurisprudenza successiva. Esse rappresentano piuttosto il terreno sul quale si forma gradualmente una massima di esperienza: quanto più ristretto e coeso è il gruppo proprietario, tanto più probabile sarebbe la conoscenza degli utili sottratti alla contabilità e la loro successiva appropriazione da parte dei partecipanti.

In origine, il rapporto familiare svolgeva un ruolo particolarmente rilevante. La parentela sembrava fornire quella spiegazione sociologica capace di collegare la ristrettezza della compagine alla conoscenza degli affari sociali e alla condivisione della ricchezza occultamente prodotta. Nel tempo, tuttavia, tale elemento ha progressivamente perso il proprio carattere determinante. La Cassazione ha spostato il baricentro della costruzione dalla familiarità alla ristrettezza della base partecipativa, considerando il vincolo familiare come un possibile fattore rafforzativo, ma non come un requisito necessario.

Il fondamento dell'inferenza viene così individuato nella particolare struttura della società: il numero ridotto dei partecipanti favorirebbe un più intenso controllo reciproco, una maggiore circolazione delle informazioni e una più stretta comunanza di interessi. Da questa situazione la giurisprudenza desume quella che, con espressione ricorrente ma non propriamente tecnica, viene definita una sorta di "complicità" gestionale tra i soci.

Il termine merita qualche precisazione. Non individua, evidentemente, una categoria giuridica autonoma né presuppone necessariamente una partecipazione consapevole di tutti i soci alle irregolarità fiscali. Esso serve piuttosto a descrivere la massima di esperienza posta a fondamento del ragionamento: in una struttura proprietaria fortemente concentrata, sarebbe normalmente meno verosimile che la formazione e la destinazione di rilevanti utili extracontabili restino completamente ignote agli altri partecipanti.

Su queste basi l'orientamento si consolida attraverso numerose pronunce, tra le quali Cass. nn. 9519/2009, 5076/2011, 18032/2013, 24534/2017, 27778/2017, 32959/2018, 1947/2019 e 16913/2020. La reiterazione del medesimo schema argomentativo produce progressivamente un effetto di standardizzazione della presunzione: ciò che originariamente avrebbe dovuto

essere oggetto di una valutazione presuntiva calibrata sulle caratteristiche del singolo caso tende a trasformarsi in una regola applicata ogni volta che ricorrano la ristrettezza della compagine e l'accertamento di utili extracontabili.

L'ordinanza Cass. n. 5073/2021 restituisce con particolare chiarezza la struttura ormai consolidata dell'istituto. L'accertamento di utili extracontabili in capo alla società consente di inferirne la distribuzione ai soci, normalmente in proporzione alle rispettive partecipazioni, salva la prova che le somme siano state accantonate, reinvestite o comunque diversamente destinate.

La pronuncia affronta altresì una delle obiezioni teoriche più ricorrenti: quella della presunzione di secondo grado. L'argomento critico muoveva dall'idea che, qualora il maggior reddito societario fosse stato a sua volta determinato presuntivamente, la successiva imputazione ai soci avrebbe finito per fondare una seconda presunzione su un fatto già presunto.

La Cassazione ha costantemente respinto tale ricostruzione. Secondo la Corte, il fatto noto dal quale prende avvio l'inferenza distributiva non sarebbe costituito dal maggior reddito societario ricostruito induttivamente, bensì dalla ristrettezza della base sociale e dal particolare vincolo di reciproco controllo tra i soci. L'esistenza degli utili extracontabili rappresenterebbe, invece, il necessario presupposto economico per individuare la ricchezza della quale si presume la successiva percezione.

La distinzione è sottile ma essenziale nella costruzione pretoria. Il ragionamento può essere scomposto in due differenti piani. Da un lato deve risultare accertata l'esistenza di una ricchezza extracontabile nella società; dall'altro, la particolare struttura della compagine consente di inferire che quella ricchezza sia stata distribuita ai partecipanti. In questa prospettiva, secondo la Cassazione, non vi sarebbe una concatenazione tra due presunzioni, ma l'applicazione di una distinta massima di esperienza a una ricchezza societaria già accertata.

Il medesimo orientamento è stata ribadito con particolare nettezza dalle ordinanze del 7 giugno 2024, nn. 15995, 16010 e 16014. Richiamando Cass. n. 21631/2022, i giudici di legittimità distinguono espressamente la sussistenza degli utili extracontabili, quale antecedente necessario dell'accertamento, dal fatto noto che sorregge l'inferenza distributiva, individuato nella ristrettezza dell'assetto societario e nel conseguente vincolo di solidarietà e reciproco controllo tra i partecipanti.

Questo passaggio è particolarmente significativo perché consente di comprendere la struttura dogmatica raggiunta dall'istituto alla vigilia della riforma. La presunzione non veniva formalmente costruita secondo l'equazione "maggior reddito della società = reddito del socio". La Cassazione continuava a presentarla come una presunzione semplice ex artt. 2727 e 2729 c.c., fondata sulle peculiari caratteristiche organizzative della società.

Nella prassi, tuttavia, la distinzione risultava meno netta. Una volta accertato un maggior reddito extracontabile e riconosciuta la ristrettezza della compagine, l'inferenza distributiva tendeva frequentemente a operare con una notevole forza, trasferendo sul socio l'onere di dimostrare una destinazione alternativa delle risorse.

È precisamente in questo passaggio che emerge una delle peculiarità dell'evoluzione giurisprudenziale. Una presunzione formalmente semplice, e quindi affidata al prudente apprezzamento del giudice, ha progressivamente acquisito una stabilità applicativa tale da

avvicinarla, negli effetti, a una presunzione quasi legale. Il giudice non era tecnicamente obbligato a presumere la distribuzione; ma la reiterazione del principio di diritto rendeva sempre più difficile discostarsi dall'inferenza una volta accertati i suoi tradizionali presupposti.

Anche la disciplina della prova contraria ha seguito un percorso evolutivo. Nella formulazione più risalente, il contribuente era chiamato soprattutto a dimostrare che gli utili fossero stati accantonati o reinvestiti. Successivamente la giurisprudenza ha progressivamente riconosciuto rilevanza anche ad altre circostanze, quali l'appropriazione da parte di un diverso soggetto o, secondo una parte degli arresti più recenti, l'effettiva estraneità del socio alla gestione e alla conduzione societaria.

Si verifica così un progressivo spostamento dall'analisi della destinazione oggettiva dell'utile alla considerazione della posizione soggettiva del singolo socio. È un'evoluzione importante, perché mostra come la ristrettezza della compagine, pur continuando a costituire il principale fondamento dell'inferenza, non possa sempre esaurire l'indagine sulla concreta percezione del reddito.

Il consolidamento della costruzione pretoria ha avuto, inoltre, un effetto espansivo sull'ambito applicativo dell'istituto. La presunzione è stata progressivamente svincolata dal carattere familiare della società, applicata alle partecipazioni mediate e, negli arresti più recenti, estesa anche a strutture societarie articolate su più livelli. Parallelamente, la nozione di utile extracontabile è stata utilizzata in relazione a fattispecie sempre più ampie, sino a comprendere, in alcune pronunce, componenti negativi contabilizzati ma fiscalmente disconosciuti.

È proprio questa espansione a spiegare l'intervento del legislatore del 2026. La riforma non si confronta con una presunzione marginale o episodica, ma con un istituto ormai pienamente consolidato nel diritto vivente, dotato di una propria struttura, di un vasto apparato giurisprudenziale e di una notevole capacità di incidere sul riparto dell'onere probatorio.

La vicenda presenta, sotto questo profilo, un tratto quasi paradossale. L'assenza di una disposizione legislativa non aveva impedito alla presunzione di divenire una delle regole più stabili dell'accertamento delle società a ristretta base. La lunga elaborazione pretoria aveva finito per colmare il vuoto normativo, ma lo aveva fatto attraverso una massima di esperienza progressivamente irrigidita dalla reiterazione giurisprudenziale.

La riforma interviene precisamente su questo punto. Essa non crea dal nulla la presunzione, ma prende atto di una costruzione ormai sedimentata e ne modifica lo statuto giuridico: da regola inferenziale elaborata dalla giurisprudenza a presunzione espressamente prevista dalla legge.

Al tempo stesso, però, il legislatore non recepisce integralmente il diritto vivente. La positivizzazione si accompagna, come si vedrà, alla delimitazione delle fattispecie dalle quali la distribuzione può essere presunta. È questa duplice operazione — legalizzazione dell'effetto presuntivo e restrizione dei suoi presupposti — che impedisce di leggere la riforma come una semplice codificazione della giurisprudenza precedente.

La storia dell'istituto consente così di cogliere il punto di partenza del nuovo sistema: la riforma del 2026 non sostituisce una disciplina legislativa precedente, ma interviene su una regola formatasi interamente nel diritto vivente, della quale conserva il nucleo inferenziale modificandone, però, fonte, condizioni di operatività e intensità probatoria.

3. Il fondamento logico della presunzione e i suoi punti critici

Il fondamento della costruzione giurisprudenziale può essere ricostruito attraverso una sequenza inferenziale articolata in tre passaggi distinti. Dalla ristrettezza della compagine si desume, anzitutto, una maggiore conoscenza delle vicende societarie e una più intensa possibilità di controllo reciproco; dalla conoscenza dell'esistenza di utili extracontabili si inferisce, poi, la loro distribuzione ai soci; dalla distribuzione si trae, infine, l'ulteriore conclusione che l'attribuzione sia avvenuta, normalmente, in proporzione alle rispettive quote di partecipazione.

La scomposizione del ragionamento è importante, perché consente di mettere in evidenza ciò che la formulazione sintetica della massima giurisprudenziale tende spesso a lasciare sullo sfondo. I tre passaggi non sono equivalenti e non possiedono necessariamente la medesima forza dimostrativa. La ristrettezza della compagine può rendere plausibile una maggiore conoscenza delle vicende sociali, ma conoscere l'esistenza di una ricchezza extracontabile non equivale ad averla percepita. Analogamente, anche quando possa ragionevolmente ritenersi che una distribuzione vi sia stata, non ne deriva necessariamente che essa sia avvenuta secondo una rigorosa proporzione rispetto alle partecipazioni sociali.

Il vero punto problematico della costruzione non risiede, dunque, nell'utilizzo della prova presuntiva in quanto tale. Il diritto tributario conosce da sempre il ricorso a inferenze, presunzioni e ricostruzioni indirette, particolarmente necessarie proprio quando l'attività economica venga occultata o non trovi adeguata rappresentazione documentale. La questione riguarda, piuttosto, la qualità del nesso inferenziale quando la presunzione non serve soltanto a ricostruire un reddito riferibile al medesimo contribuente, ma conduce ad attribuire a un soggetto diverso — il socio — una capacità contributiva formatasi originariamente nella sfera della società.

È in questo passaggio che la presunzione mostra la propria maggiore delicatezza sistematica. La società e il socio sono soggetti distinti; il maggior reddito della prima non coincide, per ciò solo, con il reddito del secondo. Perché l'imposizione personale del socio sia giustificata, occorre un elemento ulteriore: la percezione dell'utile. La presunzione interviene precisamente su questo segmento, colmando una lacuna probatoria che, però, riguarda il passaggio da una ricchezza societaria a una ricchezza individuale.

Proprio per tale ragione, la plausibilità statistica dell'inferenza non può essere valutata in astratto, prescindendo dalle caratteristiche concrete della società e dalla posizione del singolo partecipante. La massima di esperienza può descrivere ciò che normalmente accade in una compagine ristretta; ma resta pur sempre una generalizzazione, destinata a misurarsi con la realtà del caso concreto.

Le difficoltà emergono quando quest'ultima si discosta dal modello tipico immaginato dalla giurisprudenza. Una società può avere pochi soci e, tuttavia, essere caratterizzata da forti conflitti interni; uno dei partecipanti può risultare del tutto estraneo alla gestione; l'amministrazione può essere concentrata nelle mani di un solo soggetto, anche di fatto; un socio può essere privo di deleghe bancarie, poteri dispositivi o concreto accesso alle informazioni; la partecipazione può derivare da una successione e non da una scelta di investimento o di coinvolgimento nell'attività sociale.

Particolarmente significativa è, sotto questo profilo, la situazione del socio minorenne esaminata dalla Corte di Cassazione nelle ordinanze 7 giugno 2024, nn. 15995, 16010 e 16014. In una delle controversie la partecipazione era stata acquisita per successione e la contribuente, proprio in ragione della minore età, presentava una posizione difficilmente sovrapponibile al modello del socio consapevole e attivamente coinvolto nella gestione. Nondimeno, la ristrettezza della compagine continuava a costituire il punto di partenza dell'inferenza, restando affidata al contribuente la prova della propria concreta estraneità alla gestione e conduzione societaria.

Le tre ordinanze, inoltre, richiamano espressamente Cass. nn. 1932/2016, 26873/2016, 17461/2017, 18042/2018 e 23247/2018 quanto alla possibilità di vincere la presunzione attraverso la prova dell'estraneità alla gestione.

Il dato è emblematico perché mostra il rischio insito nella standardizzazione della massima di esperienza. Quanto più la presunzione viene applicata in modo uniforme, tanto più si attenua l'attenzione alle differenze tra le singole posizioni soggettive. La ristrettezza della compagine finisce così per trasformarsi da indice probabilistico in una sorta di presupposto quasi autosufficiente dell'imputazione.

Ma proprio qui si coglie il limite logico della costruzione. La ristrettezza può spiegare, in termini probabilistici, una maggiore permeabilità informativa; non dimostra necessariamente la partecipazione alla gestione. La partecipazione alla gestione, a sua volta, non dimostra la concreta appropriazione degli utili. E la percezione, infine, non dimostra che la distribuzione sia avvenuta in misura proporzionale alle quote.

Sono, dunque, tre inferenze successive, ciascuna delle quali richiede una propria giustificazione.

Questo aspetto assume particolare rilievo anche sul piano costituzionale. Quando la presunzione opera all'interno della medesima sfera soggettiva, il problema riguarda prevalentemente la ricostruzione quantitativa di una ricchezza già riferibile al contribuente. Quando, invece, essa consente di spostare il fatto imponibile dalla società al socio, il margine di approssimazione deve necessariamente ridursi: ciò che viene tassato non è più soltanto un reddito difficile da misurare, ma una ricchezza della cui appartenenza individuale occorre ancora dimostrare il fondamento.

È per questa ragione che il controllo sulla razionalità dell'inferenza deve essere particolarmente rigoroso. La presunzione può agevolare la prova di una percezione difficile da documentare; non dovrebbe, però, sostituire integralmente l'indagine sul collegamento tra il fatto societario e la capacità contributiva del singolo socio.

Il problema diviene ancora più evidente rispetto all'imputazione pro quota. Anche ammettendo che l'utile extracontabile sia stato distribuito, la ripartizione secondo le percentuali di partecipazione costituisce un ulteriore passaggio inferenziale. Nella realtà economica, infatti, l'appropriazione di risorse occulte può avvenire in modo selettivo, asimmetrico o persino esclusivo in favore dell'amministratore o del socio dominante. La proporzionalità alla quota può essere una regola di normalità, ma non coincide necessariamente con la concreta destinazione della provvista.

La costruzione pretoria si regge, quindi, su una catena logica che può essere sintetizzata nei termini seguenti: ristrettezza → conoscenza → distribuzione → attribuzione pro quota. La forza

del ragionamento dipende dalla tenuta di ciascun passaggio; non può essere desunta soltanto dalla plausibilità del primo.

È proprio questa considerazione a spiegare perché la riforma del 2026 non possa essere letta come una semplice consacrazione legislativa della massima giurisprudenziale. La positivizzazione della presunzione rafforza l'effetto inferenziale, ma rende al tempo stesso ancora più importante delimitare con precisione i fatti dai quali esso può legittimamente discendere.

In definitiva, la vera criticità della costruzione non consiste nell'aver fatto ricorso a una presunzione, ma nel rischio che una successione di inferenze autonome venga compressa in un unico automatismo. La ristrettezza della compagine può rappresentare un punto di partenza ragionevole; non può, da sola, esaurire la dimostrazione della conoscenza, della percezione e della misura individuale dell'utile. È su questa distinzione che deve essere costruito il controllo più rigoroso della nuova disciplina.

4. Le critiche dottrinali e il problema della “prova negativa”

La presunzione di distribuzione degli utili extracontabili è stata oggetto, sin dalle sue prime elaborazioni, di diffuse riserve dottrinali. Le critiche non hanno riguardato soltanto l'assenza di un fondamento legislativo espresso, ma hanno investito progressivamente la struttura logica dell'inferenza, la delimitazione della nozione di società a ristretta base, il rapporto tra accertamento societario e posizione del socio e, soprattutto, l'effettività della prova contraria.

Già gli studi più risalenti avevano posto il problema dei limiti dell'istituto. Successivamente, l'attenzione si è concentrata sul rischio che una massima di esperienza, fisiologicamente destinata a essere verificata nel singolo caso, si trasformasse in un automatismo argomentativo.

Particolarmente incisiva è stata la critica rivolta alla qualità dell'inferenza. Il problema non consiste nel negare in assoluto che, all'interno di una compagine ristretta, la formazione di utili occulti possa essere più facilmente conosciuta dai partecipanti. La questione è piuttosto se tale circostanza sia sufficiente, senza ulteriori elementi, a dimostrare anche la distribuzione della ricchezza e, successivamente, la sua percezione da parte di ciascun socio.

È proprio su questo terreno che una parte della dottrina ha contestato la conformità della costruzione ai requisiti minimi di un ragionamento presuntivo, sottoponendo a critica il fondamento probabilistico dell'inferenza ed evidenziando il progressivo allontanamento di alcuni sviluppi giurisprudenziali dai dati normativi, sino al rischio di configurare una sorta di “trasparenza per presunzione”.

L'espressione coglie un punto essenziale. Nelle società di capitali il reddito prodotto dalla società e il reddito eventualmente conseguito dal socio appartengono a sfere soggettive distinte. Se il maggior reddito societario viene sostanzialmente trasposto nella posizione personale del partecipante senza una verifica sufficientemente rigorosa dell'effettivo passaggio della ricchezza, la presunzione rischia di avvicinarsi, negli effetti, a una forma di trasparenza non prevista dalla legge.

La criticità si manifesta con ancora maggiore evidenza sul piano processuale. La tradizionale formula secondo cui il socio può vincere la presunzione dimostrando di non aver percepito gli utili rischia infatti di essere fuorviante. La mancata percezione è, per sua natura, un fatto

negativo. Se la prova contraria viene intesa come obbligo di dimostrare direttamente che una determinata somma non è mai entrata nella propria disponibilità, l'onere può facilmente assumere i caratteri della *probatio diabolica*.

Non si tratta soltanto della difficoltà pratica di reperire documenti. Il problema è più profondo: un fatto negativo indeterminato spesso non produce una propria traccia documentale. Chi non riceve denaro non dispone normalmente di un documento che certifichi il mancato ricevimento. Pretendere una prova diretta della non percezione significa quindi rischiare di trasformare una presunzione relativa in una regola difficilmente superabile.

La corretta impostazione dovrebbe essere diversa. Il socio non deve necessariamente provare un “non fatto” in termini assoluti; deve poter dimostrare fatti positivi incompatibili con la percezione: che le somme sono rimaste nella società, che sono state reinvestite, che se ne è appropriato un altro soggetto, che egli era concretamente estraneo alla gestione, che non disponeva dei conti sociali, che i flussi bancari non mostrano alcuna attribuzione in suo favore o che la sua situazione patrimoniale risulta incompatibile con il reddito presuntivamente imputato.

È in questa prospettiva che assumono rilievo le proposte, emerse anche nel dibattito immediatamente precedente alla novella, dirette a valorizzare elementi maggiormente individualizzati della percezione: movimentazioni finanziarie, trasferimenti patrimoniali, disponibilità ingiustificate, documentazione extracontabile e dichiarazioni di soggetti effettivamente coinvolti nella gestione. Nel materiale già raccolto nel lavoro, tale esigenza è espressamente ricondotta alla necessità di evitare una imputazione personale fondata esclusivamente sulla composizione della compagine.

Da qui nasce anche l'ultima e forse più attuale delle critiche. La positivizzazione dell'istituto era stata sollecitata per porre limiti a una presunzione nata nel diritto vivente; ma il passaggio dalla presunzione semplice alla presunzione legale poteva, se non adeguatamente bilanciato, trasformarsi in un ulteriore vantaggio probatorio per l'Amministrazione. Il punto è stato correttamente colto nel testo preparatorio dell'articolo: la riforma non può essere descritta soltanto come norma di garanzia, perché la trasformazione della natura della presunzione modifica inevitabilmente il baricentro dell'accertamento e del processo.

La questione che la novella deve risolvere è, dunque, duplice: limitare i casi nei quali l'inferenza può operare e, nello stesso tempo, impedire che la maggiore forza della presunzione renda puramente nominale la prova contraria.

5. La legge delega n. 111/2023: la “limitazione” come criterio ermeneutico

Il punto di partenza normativo non è il decreto delegato, ma l'art. 17, comma 1, lett. h), n. 4), della legge 9 agosto 2023, n. 111. La disposizione inserisce espressamente l'intervento tra le misure volte ad “assicurare la certezza del diritto tributario” e prescrive la “limitazione della possibilità di presumere la distribuzione ai soci” del reddito accertato nei confronti delle società di capitali a ristretta base partecipativa, circoscrivendola ai casi nei quali siano accertati, sulla base di elementi certi e precisi, componenti reddituali positivi non contabilizzati o componenti negativi inesistenti.

Il dato testuale merita di essere preso sul serio.

Il legislatore delegante non chiede di introdurre la presunzione, perché ne presuppone evidentemente l'esistenza nel diritto vivente. Ma non chiede neppure di consolidarla o ampliarla. Utilizza un termine molto più preciso: “*limitazione*”.

Il criterio direttivo contiene quindi, oltre alla previsione di un futuro fondamento legislativo, una precisa indicazione di politica del diritto. La presunzione elaborata dalla giurisprudenza era divenuta eccessivamente estesa o, comunque, insufficientemente delimitata; il legislatore delegante intende ricondurla entro fattispecie determinate.

Questo dato assume valore ermeneutico anche nell'interpretazione della norma delegata. Tra più letture astrattamente possibili dovrebbe essere privilegiata, nei limiti consentiti dal testo, quella che preserva la funzione selettiva della delega ed evita di ricostruire per via interpretativa le medesime estensioni che l'intervento legislativo era diretto a contenere.

La disposizione contiene poi una seconda indicazione sistematica di notevole rilievo: il reddito conseguito dai soci conserva la propria natura di reddito finanziario. Non siamo, dunque, di fronte all'introduzione di un regime generale di trasparenza fiscale per le società a ristretta base.

La differenza è sostanziale. Nella trasparenza il reddito societario viene imputato al partecipante indipendentemente dall'effettiva distribuzione. Nel sistema qui considerato, invece, il reddito del socio continua a presupporre un fenomeno distributivo: è la percezione dell'utile a essere presunta, non il possesso diretto del reddito prodotto dalla società.

La distinzione deve rimanere ferma, perché orienta l'intera disciplina successiva. Il maggior reddito della società costituisce l'antecedente economico; l'utile distribuito rappresenta una grandezza ulteriore; il reddito del socio deriva dalla presunta attribuzione di quest'ultima. Confondere questi piani significherebbe attribuire alla novella un effetto di trasparenza che la stessa legge delega non sembra aver voluto introdurre.

6. L'art. 23 del d.lgs. n. 148/2026: dalla massima giurisprudenziale alla fattispecie tipizzata

L'art. 23 del d.lgs. 7 agosto 2026, n. 148 dà attuazione al criterio direttivo della delega. La presunzione viene subordinata all'accertamento, “*sulla base di elementi certi e precisi, anche di natura presuntiva*”, di componenti positivi imponibili non contabilizzati e non dichiarati oppure di componenti negativi indeducibili perché inesistenti; soltanto i “*corrispondenti utili*” vengono poi presunti distribuiti, salva prova contraria.

La novità non consiste soltanto nell'aver finalmente fornito una base legislativa a un istituto sino ad allora essenzialmente pretorio. La disposizione interviene sulla struttura stessa della fattispecie.

La parola che più di ogni altra ne segnala la funzione delimitativa è “*esclusivamente*”. Essa impedisce, in linea di principio, di ricondurre alla presunzione ogni rettifica dalla quale derivi un aumento del reddito societario. Non è il maggior imponibile, considerato genericamente, a legittimare il passaggio al socio; occorre che la rettifica presenti esattamente i caratteri selezionati dalla norma.

Sul versante positivo, non basta l'emersione di un maggior componente: esso deve essere imponibile, non contabilizzato e non dichiarato.

Sul versante negativo, la mera indeducibilità non è sufficiente: il componente deve essere indeducibile perché inesistente.

Anche l'oggetto dell'inferenza viene precisato. La norma non parla di automatica distribuzione del maggior reddito accertato, ma dei “*corrispondenti utili*”. È una formula che, come si vedrà, impone di mantenere distinti maggior ricavo, maggior reddito fiscale e ricchezza economicamente distribuibile.

La disposizione compie quindi più operazioni contemporaneamente: positivizza l'inferenza, ne delimita i fatti-base, identifica l'oggetto della distribuzione e conserva la prova contraria. Il risultato non è una mera trascrizione legislativa della precedente massima della Cassazione. È, piuttosto, la sua riconfigurazione in una fattispecie tipizzata.

Ed è proprio la tipizzazione a rappresentare il principale limite all'uso delle precedenti massime giurisprudenziali. Queste ultime restano indispensabili per comprendere l'origine dell'istituto e, in alcuni casi, per interpretarne concetti rimasti aperti; non possono però essere utilizzate per reintrodurre nel nuovo sistema fattispecie che il legislatore sembra avere deliberatamente escluso.

7. La metamorfosi della presunzione: dalla *praesumptio hominis* alla presunzione legale relativa

Nel sistema anteriore la distribuzione degli utili extracontabili veniva tradizionalmente ricondotta allo schema delle presunzioni semplici di cui agli artt. 2727 e 2729 c.c. Il giudice, almeno secondo la ricostruzione teorica dell'istituto, doveva valutare se le circostanze accertate fossero idonee a rendere grave, precisa e concordante l'inferenza della distribuzione.

Con l'art. 23 la struttura muta.

Una volta accertati i presupposti normativamente indicati, è la legge stessa a collegare ad essi la presunzione di distribuzione, facendo espressamente salva la prova contraria. Per tale ragione, la figura appare riconducibile allo schema della **presunzione legale relativa** di cui all'art. 2728 c.c.

La cautela nella formulazione è opportuna: si tratta di una disciplina appena introdotta e la sua qualificazione dovrà essere verificata anche alla luce della futura applicazione giurisprudenziale. Sotto il profilo strutturale, tuttavia, il mutamento è difficilmente contestabile.

Nella presunzione semplice l'inferenza appartiene al giudice.

Nella presunzione legale l'inferenza appartiene alla legge.

Questa differenza incide direttamente sul riparto dell'onere probatorio. Una volta provati i fatti ai quali la norma collega l'effetto presuntivo, l'Amministrazione viene dispensata dalla prova diretta della materiale distribuzione. Il socio, per contro, deve poter dimostrare che l'esito legislativamente presunto non si è verificato nella concreta fattispecie.

Ne consegue anche una trasformazione del ruolo del giudice. Prima della riforma, egli era chiamato — almeno sul piano teorico — a valutare la tenuta della massima di esperienza che collegava ristrettezza, utili occulti e distribuzione. Dopo la novella il sindacato si sposta.

Il giudice dovrà verificare con particolare attenzione a monte se ricorrano effettivamente tutti i fatti-base previsti dalla legge e a valle se la prova contraria offerta dal contribuente sia

idonea a vincere la presunzione. Non potrà, invece, pretendere dall'Amministrazione una ulteriore prova diretta della distribuzione quando i presupposti legali siano stati integralmente accertati, perché ciò priverebbe la disposizione del suo specifico effetto probatorio.

La riduzione del margine giudiziale riguarda quindi il passaggio distributivo, non l'accertamento dei suoi presupposti. È una distinzione destinata a diventare centrale nel futuro contenzioso.

8. Una riforma bifronte: meno fattispecie, presunzione più intensa

La nuova disciplina non si presta a essere classificata semplicemente come favorevole o sfavorevole al contribuente. La sua struttura è più complessa.

Sul piano dell'ambito applicativo, la riforma restringe la presunzione. Non ogni rettifica del reddito societario può più fungere da presupposto dell'imputazione: rimangono fuori, in linea di principio, le rettifiche meramente valutative o temporali, i costi reali ma indeducibili e i componenti positivi già contabilizzati quando non ricorrano le condizioni specificamente stabilite dalla norma. È questa la conseguenza della scelta tipizzante già presente nella legge delega.

Sul piano dell'efficacia probatoria, tuttavia, l'intervento opera nella direzione opposta. Una volta integrata la fattispecie, la distribuzione non è più affidata a una presunzione semplice, ma viene direttamente collegata dalla legge ai fatti-base.

La riforma realizza, dunque, uno scambio tra ampiezza e intensità.

La presunzione opera in meno casi, ma quando opera è più forte.

È questo il tratto che consente di superare una lettura esclusivamente "garantista" della novella. Il legislatore protegge il contribuente delimitando l'accesso alla presunzione, ma rafforza nello stesso tempo la posizione dell'Amministrazione finanziaria una volta che le condizioni stabilite dalla legge siano state provate. Il testo preparatorio dell'articolo coglie già con precisione questa ambivalenza: la tutela si sposta «a monte», sulla prova dei fatti-base, e «a valle», sull'effettività della prova contraria.

Il punto di equilibrio non può quindi essere cercato né nel tentativo di svuotare la presunzione legale né nella sua applicazione automatica. Deve essere individuato in una rigorosa delimitazione della fattispecie e in una interpretazione non restrittiva della clausola di prova contraria.

In termini sintetici: più tipicità a monte, maggiore forza presuntiva nel mezzo, maggiore libertà probatoria a valle.

9. Fatti-base, fatto presunto e distribuzione dell'onere della prova

La distinzione decisiva del nuovo sistema è quella tra fatti-base e fatto presunto.

La legge presume la distribuzione degli utili.

Non presume i fatti che rendono possibile tale distribuzione.

L'affermazione, apparentemente elementare, ha conseguenze applicative rilevanti. L'inversione dell'onere probatorio può prodursi soltanto quando siano stati previamente accertati tutti gli elementi che compongono la fattispecie normativa.

A carico dell'Amministrazione finanziaria rimangono, in particolare, la dimostrazione della riconducibilità della società alla categoria delle società di capitali a ristretta base partecipativa; l'esistenza del componente reddituale oggetto della rettifica; la sua corrispondenza a una delle categorie selezionate dalla legge; e l'individuazione di un "*corrispondente utile*" suscettibile di distribuzione. La stessa struttura sequenziale è già presente nel testo del lavoro.

È opportuno, peraltro, evitare di indicare come fatto-base il generico "maggior reddito". Dopo la riforma, proprio questa formula rischia di essere troppo ampia. Ciò che deve essere provato è la specifica fattispecie reddituale prevista dalla norma: il componente positivo deve avere le caratteristiche richieste; il componente negativo deve essere inesistente; dalla rettifica deve risultare individuabile un utile economicamente corrispondente.

Soltanto a quel punto opera la presunzione di distribuzione.

La sequenza può quindi essere ricostruita nel modo seguente: fatto societario tipizzato → individuazione del corrispondente utile → presunzione legale della distribuzione → prova contraria del socio.

Questa scansione impedisce un uso circolare della norma.

L'Ufficio finanziario non può presumere che il costo sia inesistente perché intende presumere che il relativo importo sia stato distribuito; non può desumere la mancata contabilizzazione dalla successiva imputazione al socio; non può trattare come acquisita la ristrettezza della compagine sul solo presupposto che vi siano stati utili occulti.

In altri termini, la presunzione non può dimostrare i propri presupposti.

È questo il punto nel quale la nuova disciplina deve essere coordinata con le ordinarie regole dell'onere della prova. L'effetto favorevole all'Amministrazione finanziaria sorge soltanto dopo che essa abbia assolto il proprio onere sui fatti costitutivi della presunzione. Pretendere il contrario significherebbe anticipare l'inversione probatoria e far gravare sul contribuente la dimostrazione negativa della mancata integrazione di una fattispecie che, invece, deve essere previamente provata dall'Ufficio finanziario.

La distinzione tra presupposti da provare e conseguenza da presumere costituisce, quindi, una delle principali garanzie sistematiche del nuovo assetto.

10. "*Elementi certi e precisi, anche di natura presuntiva*": mezzo di prova e standard probatorio

La formula "*elementi certi e precisi, anche di natura presuntiva*" rappresenta probabilmente uno dei passaggi più delicati dell'art. 23.

La difficoltà nasce dall'accostamento di due espressioni che, a una prima lettura, potrebbero sembrare in tensione. Da una parte gli aggettivi "*certi e precisi*" sembrano richiedere una particolare consistenza dimostrativa; dall'altra, l'inciso "*anche di natura presuntiva*" riconosce espressamente che i presupposti possano essere accertati attraverso un procedimento inferenziale.

La contraddizione, tuttavia, è soltanto apparente se si distinguono due piani: il mezzo di prova e lo standard probatorio.

Il mezzo può essere indiretto.

Il risultato dell'accertamento deve, nondimeno, possedere la consistenza richiesta dalla legge.

Dire che un fatto può essere provato attraverso presunzioni non equivale a dire che possa essere ritenuto esistente sulla base di indizi vaghi, equivoci o scarsamente significativi. La prova presuntiva è pur sempre prova: il ragionamento inferenziale deve condurre in modo sufficientemente affidabile al fatto che integra il presupposto normativo.

In questa prospettiva, la formula potrebbe essere interpretata nel senso che la novella non attenua la soglia dimostrativa, ma chiarisce semplicemente che essa può essere raggiunta anche attraverso elementi indiretti.

È una lettura che trova un argomento significativo nella stessa legge delega. L'art. 17, comma 1, lett. h), n. 4), utilizza infatti soltanto la formula "*elementi certi e precisi*", senza il successivo inciso introdotto dal decreto delegato. Se quest'ultimo venisse interpretato come una autorizzazione a fondare la presunzione su indizi privi di adeguata consistenza, potrebbe porsi un problema di coerenza non soltanto con la funzione limitativa della delega, ma, nei casi estremi, anche con i limiti posti dall'art. 76 Cost. all'esercizio della potestà legislativa delegata.

La conclusione deve però essere formulata con prudenza. Non può affermarsi, senza ulteriori sviluppi interpretativi, che l'espressione "*anche di natura presuntiva*" imponga necessariamente e in ogni caso la meccanica applicazione dell'art. 2729 c.c. È tuttavia fortemente argomentabile che la previsione non autorizzi presunzioni deboli o indeterminate, perché una simile lettura entrerebbe in tensione con gli stessi aggettivi «certi e precisi».

Esiste, naturalmente, una possibile interpretazione differente. L'inciso potrebbe essere considerato una esplicita autorizzazione legislativa a costruire il fatto-base attraverso presunzioni semplici, per poi applicare a quel fatto la presunzione legale della distribuzione.

Lo schema diventerebbe allora: presunzione sul fatto-base → presunzione legale sulla distribuzione → prova contraria del socio.

Non vi è necessariamente, sul piano tecnico, un divieto assoluto di concatenazione inferenziale. Il problema non dovrebbe quindi essere impostato attraverso l'antica formula del divieto di *praesumptum de praesumpto*, la cui stessa autonomia dogmatica è discussa. La vera questione riguarda piuttosto la tenuta complessiva della catena probatoria.

Quanto più il fatto-base è ricostruito indirettamente, tanto maggiore deve essere l'attenzione del giudice nel verificare che esso sia stato realmente dimostrato prima di consentire l'operatività della successiva presunzione legale. Diversamente, due facilitazioni probatorie consecutive potrebbero produrre un risultato nel quale la distanza tra il fatto concretamente provato e il reddito attribuito al socio diviene eccessiva.

La soluzione più equilibrata consiste allora nel mantenere ferma una distinzione semplice ma decisiva: la natura presuntiva riguarda il modo attraverso il quale si può giungere alla prova; le parole "*certi e precisi*" riguardano la qualità del risultato probatorio che deve essere raggiunto.

L'Amministrazione finanziaria può, dunque, servirsi di elementi indiretti. Ma questi devono essere idonei a dimostrare proprio il fatto richiesto dalla norma: l'effettiva mancata contabilizzazione e dichiarazione del componente positivo oppure l'effettiva inesistenza del componente negativo. Non basta dimostrare una generica anomalia contabile, una carenza documentale o una semplice probabilità di irregolarità.

È questa, a mio avviso, la lettura che meglio conserva la coerenza tra delega e decreto delegato e, soprattutto, evita che l'inciso “*anche di natura presuntiva*”, introdotto per chiarire l'ammissibilità della prova indiretta, finisca paradossalmente per svuotare di significato proprio le parole “*certi e precisi*” che delimitano il fatto-base.

11. Il rapporto con l'art. 7, comma 5-bis, d.lgs. n. 546/1992: onere della prova, standard dimostrativo e presunzione legale

L'introduzione dell'art. 7, comma 5-bis, d.lgs. n. 546/1992, ad opera della legge n. 130/2022, ha riaperto il tema dello standard della prova nel processo tributario. La disposizione pone a carico dell'Amministrazione finanziaria la prova delle violazioni contestate e impone al giudice di annullare l'atto quando la prova della pretesa manchi, sia contraddittoria o risulti insufficiente a dimostrare in modo “circostanziato e puntuale” le ragioni oggettive dell'imposizione, precisando tuttavia che tale valutazione deve avvenire “in coerenza con la normativa tributaria sostanziale”.

Quest'ultimo inciso assume oggi un'importanza decisiva. Esso chiarisce che il comma 5-bis non costituisce una regola autosufficiente capace di neutralizzare i meccanismi presuntivi previsti dal diritto sostanziale. La Cassazione, già con l'ordinanza n. 2746/2024, ha affermato espressamente che la nuova disposizione non è incompatibile con le presunzioni legali che trasferiscono sul contribuente l'onere della prova contraria: l'obbligo dell'Amministrazione di provare la propria pretesa deve essere coordinato con le regole sostanziali che individuano fatti presunti e conseguenti inversioni dell'onere probatorio.

Prima della riforma del 2026, la questione si presentava in termini diversi con riferimento agli utili extracontabili delle società a ristretta base. La relativa presunzione non aveva infatti natura legale, ma derivava da una costruzione giurisprudenziale. Anche in questo ambito la Cassazione aveva però adottato una lettura sostanzialmente conservativa del comma 5-bis. Con Cass. n. 18764/2024 è stato affermato che la novella del 2022 non aveva modificato il tradizionale riparto dell'onere della prova in materia di distribuzione degli utili extracontabili e non precludeva il ricorso alle presunzioni semplici ex artt. 2727 e 2729 c.c.; analoga impostazione era già stata anticipata da Cass. n. 31878/2022, secondo cui il comma 5-bis non introduceva un onere probatorio qualitativamente diverso o più gravoso rispetto ai principi preesistenti.

Questa giurisprudenza conserva valore storico, ma il problema cambia struttura dopo l'art. 23 del d.lgs. n. 148/2026. La distribuzione degli utili non è più il risultato finale di una *praesumptio hominis*, la cui idoneità dimostrativa deve essere verificata dal giudice secondo gli artt. 2727 e 2729 c.c.; ricorrendo i presupposti legislativamente stabiliti, essa costituisce ora l'effetto di una presunzione legale relativa. Ne consegue che l'art. 7, comma 5-bis, non può essere invocato per restituire all'Amministrazione finanziaria l'onere di provare direttamente anche il fatto della distribuzione. Una simile interpretazione finirebbe per neutralizzare proprio l'effetto probatorio che la nuova norma sostanziale ha inteso produrre. Il principio affermato da Cass. n. 2746/2024, secondo cui il comma 5-bis deve operare in coerenza con le presunzioni legali sostanziali, diviene anzi, nel nuovo sistema, un argomento a favore della persistente operatività della presunzione dell'art. 23.

Ciò non comporta, però, una marginalizzazione dell'art. 7, comma 5-bis. Al contrario, il suo spazio applicativo si concentra con maggiore nettezza a monte della presunzione, cioè sulla dimostrazione dei fatti che ne condizionano l'attivazione.

Occorre, infatti, evitare una confusione tra onere della prova del fatto presunto e onere della prova dei fatti-base. La legge dispensa l'Amministrazione finanziaria dalla prova della distribuzione soltanto dopo che siano stati integrati i presupposti normativi. Non la dispensa dalla dimostrazione di quei presupposti. Il comma 5-bis conserva pertanto piena operatività nella verifica della concreta sussistenza della ristretta base partecipativa, della natura del componente reddituale accertato, della mancata contabilizzazione e dichiarazione dei componenti positivi, dell'effettiva inesistenza dei componenti negativi e della formazione del *"corrispondente utile"*.

È precisamente su questo terreno che la formula legislativa della prova *"circostanziata e puntuale"* acquista una funzione sistematica particolarmente significativa. L'Ufficio finanziario non potrà limitarsi, ad esempio, a dimostrare che un costo è fiscalmente indeducibile per ottenere automaticamente l'attivazione della presunzione: dovrà dimostrarne l'inesistenza, perché è questo il fatto qualificato dall'art. 23 come presupposto dell'inferenza distributiva. Analogamente, la presenza di una rettifica positiva non sarà sufficiente se non risulti provato che il componente sia, contemporaneamente, imponibile, non contabilizzato e non dichiarato.

Il rapporto tra le due disposizioni può dunque essere ricostruito in termini di complementarità e non di conflitto. L'art. 23 stabilisce quali fatti devono essere dimostrati e quale effetto presuntivo consegue alla loro prova; l'art. 7, comma 5-bis, governa il controllo giudiziale sulla sufficienza del materiale probatorio mediante il quale l'Amministrazione pretende di dimostrare quei fatti.

Questa distinzione è particolarmente importante rispetto alla formula dell'art. 23 che consente di fondare i fatti-base su *"elementi certi e precisi, anche di natura presuntiva"*. L'utilizzazione della prova presuntiva resta dunque consentita, come del resto la Cassazione ha costantemente riconosciuto anche dopo il 2022; ma la natura indiretta del mezzo di prova non attenua la necessità che il risultato dimostrativo sia adeguato alla specifica fattispecie legale. La stessa giurisprudenza ha chiarito che il comma 5-bis non vieta la prova presuntiva quando essa sia utilizzabile secondo la disciplina sostanziale.

In altri termini, occorre distinguere il mezzo di prova dalla soglia della prova. Che il fatto possa essere ricostruito attraverso indizi non significa che possa essere considerato provato sulla base di elementi equivoci, generici o contraddittori. Se il legislatore richiede elementi *"certi e precisi"* e il processo tributario impone una dimostrazione *"circostanziata e puntuale"*, le due formule devono essere lette congiuntamente: la prova presuntiva è ammissibile, ma deve condurre a una ricostruzione sufficientemente individualizzata del fatto-base, non a una mera possibilità astratta.

Sotto questo profilo, il comma 5-bis può svolgere una funzione importante anche nel prevenire un possibile effetto moltiplicatore delle presunzioni. Il nuovo art. 23 ammette che il componente reddituale sia accertato attraverso elementi presuntivi e, una volta provato tale componente, presume *ex lege* la distribuzione. Proprio perché il sistema consente questa sequenza inferenziale, il controllo giudiziale sul primo segmento deve essere particolarmente

rigoroso: quanto più intenso è l'effetto probatorio che la legge collega al fatto-base, tanto meno può essere tollerata una dimostrazione debole o meramente congetturale di quest'ultimo.

La disposizione processuale assume, pertanto, una funzione di cerniera tra il potere accertativo e la presunzione sostanziale. Non elimina l'inversione dell'onere della prova disposta dall'art. 23, ma impedisce che essa venga anticipata. Prima dell'inversione, l'onere appartiene all'Amministrazione; dopo la completa dimostrazione dei fatti-base, opera la presunzione legale e diviene attuale l'onere del socio di fornire prova contraria.

La scansione può essere espressa in termini essenziali: l'art. 7, comma 5-bis, governa la prova dei presupposti; l'art. 23 governa l'effetto probatorio che consegue alla loro dimostrazione.

Ne deriva anche un preciso limite per il giudice tributario. Questi non può disapplicare, in nome del comma 5-bis, la presunzione legale una volta accertati tutti i presupposti; ma, simmetricamente, non può considerare quei presupposti implicitamente dimostrati soltanto perché l'art. 23 attribuisce alla loro ricorrenza un effetto presuntivo. Il suo controllo deve essere pieno sul primo segmento e rispettoso della scelta legislativa sul secondo.

È in questa lettura coordinata che il comma 5-bis conserva, dopo la riforma, la propria funzione più significativa. Esso non costituisce più un possibile argomento per contestare in radice la presunzione di distribuzione — divenuta ormai legale — ma rappresenta un presidio contro la presunzione dei presupposti della presunzione. La legge consente di presumere la distribuzione; non consente di presumere, per ciò solo, che ricorrano le condizioni necessarie per farlo.

Ed è proprio questa distinzione a impedire che la nuova presunzione legale, pur formalmente relativa, si trasformi nella pratica in un meccanismo automatico di imputazione del maggior reddito societario al socio.

12. Il parametro costituzionale: ragionevolezza dell'inferenza, capacità contributiva ed effettività della prova contraria

La positivizzazione della presunzione di distribuzione non sottrae l'istituto al sindacato costituzionale; al contrario, ne modifica il terreno. Nel sistema previgente, il controllo investiva soprattutto la correttezza della presunzione semplice e la tenuta, nel caso concreto, della massima di esperienza elaborata dalla giurisprudenza. Con l'art. 23, essendo il passaggio dalla ricorrenza dei fatti-base alla distribuzione predeterminato dalla legge, la questione si sposta sulla ragionevolezza della scelta legislativa e sulla sua compatibilità con gli artt. 3 e 53 Cost., oltre che sull'effettività della prova contraria.

Le coordinate più significative possono essere ricavate da Corte Cost. n. 10/2023. La pronuncia, resa in materia di prelevamenti bancari degli imprenditori, afferma un principio di portata più generale: la ragionevolezza di una presunzione legale tributaria richiede che il collegamento tra fatto noto e fatto presunto trovi fondamento in dati di esperienza sufficientemente generalizzati secondo l'*id quod plerumque accidit*. Quando, inoltre, il legislatore attribuisce all'Amministrazione finanziaria un vantaggio probatorio particolarmente intenso, tale *favor fisci* deve essere compensato da una prova contraria effettiva, non artificiosamente compressa; la Consulta ammette, a tale fine, anche il ricorso del contribuente alle presunzioni semplici e al fatto notorio.

Il principio non può essere meccanicamente trasposto, trattandosi di fattispecie diverse, ma offre un parametro sistematico particolarmente pertinente per il nuovo art. 23. Anche qui il legislatore dispensa l'Amministrazione finanziaria dalla prova diretta di un fatto economicamente rilevante — la percezione dell'utile da parte del socio — una volta dimostrati determinati fatti-base. La compatibilità costituzionale del meccanismo dipende, pertanto, da due condizioni strettamente connesse: che i presupposti individuati dalla legge conservino una ragionevole capacità predittiva rispetto alla distribuzione e che il contribuente disponga di strumenti realmente idonei a dimostrare che, nel caso concreto, l'inferenza legislativa non corrisponde alla realtà.

Sotto il primo profilo, l'art. 53 Cost. impedisce che la presunzione si emancipi dalla ricchezza che dovrebbe rappresentare. Non è sufficiente che esista un maggior imponibile societario: occorre che i fatti-base tipizzati siano effettivamente compatibili con la formazione di una ricchezza economicamente distribuibile. È proprio in questa prospettiva che assumono rilievo la scelta legislativa di limitare la presunzione ai componenti positivi imponibili non contabilizzati e non dichiarati e ai componenti negativi indeducibili perché inesistenti, nonché il riferimento ai "*corrispondenti utili*". La tipizzazione non costituisce soltanto una tecnica legislativa di delimitazione dell'accertamento; rappresenta anche il presupposto perché il collegamento tra rettifica societaria e capacità contributiva del socio non divenga arbitrario.

Il necessario termine di confronto è costituito da Corte Cost. n. 228/2014. In quella occasione la Consulta dichiarò costituzionalmente illegittima l'estensione ai lavoratori autonomi della presunzione secondo cui i prelevamenti bancari ingiustificati sarebbero destinati a costi produttivi di compensi non dichiarati. La ragione dell'illegittimità non fu l'utilizzo, in sé, di una presunzione tributaria, ma l'assenza di una sufficientemente attendibile correlazione tra il fatto noto e la ricchezza presunta: per il lavoratore autonomo, osservò la Corte, quel collegamento risultava arbitrario e quindi lesivo tanto della ragionevolezza quanto della capacità contributiva.

Il precedente contiene un'indicazione metodologica di particolare importanza per la nuova disciplina: la fonte legislativa della presunzione non ne sana un eventuale difetto di razionalità economica. Il legislatore può semplificare la prova della capacità contributiva, ma non può crearla attraverso un'inferenza priva di adeguato fondamento empirico. La legalizzazione dell'istituto sposta dunque il controllo dall'art. 2729 c.c. agli artt. 3 e 53 Cost., ma non lo elimina. Quanto più intensa è la dispensa probatoria accordata all'Amministrazione, tanto maggiore deve essere la consistenza del collegamento tra i presupposti normativamente selezionati e la ricchezza attribuita al contribuente.

Questa considerazione assume particolare rilievo rispetto alla ristretta base partecipativa. Nel precedente diritto vivente essa costituiva il fatto noto sul quale la Cassazione fondava la massima di reciproco controllo, conoscenza e distribuzione. Oggi, tuttavia, la ristrettezza della compagine entra nel presupposto di funzionamento di una presunzione legale, pur continuando a non essere definita dalla legge. Ciò rende ancora più importante evitare che il requisito venga ridotto a un puro dato numerico. Se la ratio dell'inferenza continua a risiedere nella particolare permeabilità informativa e decisionale della compagine, la qualificazione della società deve conservare un rapporto effettivo con tale giustificazione; diversamente, la massima di esperienza rischierebbe di trasformarsi in una finzione sganciata dal proprio fondamento.

Il secondo versante del controllo costituzionale riguarda la prova contraria. La sentenza n. 10/2023 è particolarmente significativa perché collega espressamente la ragionevolezza di un marcato vantaggio probatorio del Fisco alla possibilità per il contribuente di contrastare la presunzione con un patrimonio probatorio ampio, comprensivo delle presunzioni semplici. Applicato all'art. 23, il principio porta a escludere che la clausola “*salva prova contraria*” possa essere ridotta, per via interpretativa, al solo accantonamento o reinvestimento formale degli utili. Devono poter assumere rilievo tutte le circostanze concretamente incompatibili con la percezione: l'appropriazione da parte di altri, l'effettiva estraneità alla gestione, l'assenza di poteri dispositivi, l'impossibilità di accedere ai conti sociali, il conflitto tra i soci, la permanenza delle somme nell'impresa o ogni altra destinazione alternativa adeguatamente dimostrata.

La prova contraria, in altri termini, non costituisce un elemento accessorio della disciplina. Essa è parte dello stesso equilibrio costituzionale della presunzione. Una presunzione formalmente *iuris tantum* che richiedesse al socio la dimostrazione diretta di un fatto negativo indeterminato — non avere percepito somme occulte — finirebbe per avvicinarsi, nella pratica, a una presunzione assoluta. La relatività della presunzione deve essere quindi non soltanto nominale, ma effettiva.

In questo quadro assume un significato particolare anche Corte Cost., ord. n. 50/2025, pronunciata prima della riforma. La Corte aveva allora ritenuto non corretto porre sullo stesso piano la tipizzazione legislativa dell'imputazione per trasparenza prevista per le società di persone dall'art. 5 TUIR e la presunzione, di matrice giurisprudenziale, di distribuzione degli utili nelle società di capitali a ristretta base. Nella trasparenza, infatti, il legislatore imputa direttamente al socio il reddito prodotto in forma associata indipendentemente dalla sua percezione; nel sistema allora vigente per le società di capitali, invece, l'imposizione del socio presupponeva un utile che si assumeva effettivamente distribuito sulla base di una presunzione semplice.

L'art. 23 modifica uno dei termini di quel confronto, ma non elimina la differenza strutturale. Anche la distribuzione occulta dispone oggi di una tipizzazione legislativa; tuttavia, non è stata introdotta una nuova forma di trasparenza fiscale. Il reddito societario non viene imputato al socio indipendentemente dalla percezione. La legge presume, piuttosto, che un «corrispondente utile» sia stato distribuito, lasciando espressamente salva la prova contraria. La capacità contributiva del socio continua dunque a essere individuata nella percezione dell'utile, sia pure presunta, e non nella mera produzione del reddito da parte della società.

La distinzione è decisiva anche sul piano costituzionale. Nella trasparenza il collegamento tra reddito societario e socio costituisce direttamente la fattispecie legale dell'imposta; nell'art. 23, invece, l'esistenza di un autonomo reddito del socio continua a dipendere dall'attribuzione di una ricchezza, ancorché ricostruita presuntivamente. Per questa ragione non può essere attenuata la necessità di distinguere reddito della società, utile distribuibile e percezione del socio: se tali passaggi venissero sovrapposti, la presunzione finirebbe per realizzare surrettiziamente quella “trasparenza per presunzione” che la struttura normativa continua invece a escludere.

La lettura costituzionalmente più coerente dell'art. 23 sembra pertanto affidata a un doppio presidio. A monte, la tipicità dei fatti-base e la loro effettiva attitudine a esprimere una provvista distribuibile devono essere interpretate rigorosamente; a valle, la prova contraria deve essere

ammessa secondo criteri di effettività e libertà probatoria. Tra questi due poli si colloca il controllo di ragionevolezza della presunzione.

La riforma, in definitiva, non rende costituzionalmente irrilevante la vecchia massima di esperienza: la trasforma da fondamento immediato della decisione giudiziale in giustificazione della scelta legislativa. Ed è proprio tale passaggio a rendere più, non meno, importante il controllo sulla sua tenuta. La legge può presumere una ricchezza quando il fatto noto ne costituisca un indice ragionevole e quando il contribuente possa effettivamente dimostrare il contrario; non può, attraverso la tecnica presuntiva, sostituire alla capacità contributiva reale una capacità contributiva meramente normativa.

In questa prospettiva può formularsi il principio di fondo del nuovo sistema: la presunzione legale può agevolare la prova della ricchezza, ma non può creare la ricchezza che l'art. 53 Cost. richiede quale fondamento dell'imposizione.

13. La nozione di “ristretta base partecipativa”: una lacuna che la riforma non colma

La novella continua a non offrire una definizione normativa della società a ristretta base partecipativa. Non individua un numero massimo di soci, una percentuale minima di concentrazione del capitale, la necessità di rapporti familiari né specifici indici di partecipazione alla gestione. La lacuna, già rilevante nel sistema precedente, assume oggi un peso maggiore, perché la ristrettezza della compagine non costituisce più soltanto il fatto noto dal quale il giudice trae una presunzione semplice: diviene una condizione di operatività di una presunzione legale.

Nel diritto vivente, la Cassazione ha progressivamente svincolato la nozione dalla presenza di rapporti familiari. Cass. n. 12903/2024 conferma che il vincolo di parentela non costituisce un requisito necessario e riconduce il fondamento dell'inferenza alla concentrazione della partecipazione e alla particolare relazione di conoscenza e controllo che normalmente caratterizzerebbe una compagine composta da pochi soggetti. La stessa pronuncia ammette che tale valutazione possa estendersi anche a partecipazioni mediate da altre persone giuridiche.

La positivizzazione dell'istituto rende, tuttavia, necessario interrogarsi se la nozione elaborata dalla giurisprudenza possa essere recepita senza adattamenti. Nel precedente sistema la ristrettezza era parte di una massima di esperienza sottoposta, almeno in linea teorica, al prudente apprezzamento del giudice. Dopo la riforma essa diviene il presupposto dal quale la legge fa discendere un effetto probatorio predeterminato. Proprio per questo, una nozione rimasta legislativamente indeterminata non può essere applicata attraverso automatismi.

A mio avviso, la nozione deve essere ricostruita in termini qualitativi e funzionali, senza naturalmente ignorarne la dimensione numerica. Il numero dei partecipanti rimane un indice importante, ma non può essere l'unico. Ciò che storicamente giustifica la presunzione non è il numero ridotto dei soci considerato in sé, bensì l'idea che una compagine fortemente concentrata renda normalmente più agevoli la conoscenza degli affari sociali, il reciproco controllo e la condivisione delle decisioni concernenti la destinazione di ricchezza sottratta alla contabilità.

Occorre, quindi, distinguere il dato numerico dalla sua giustificazione economico-organizzativa. Una società composta da pochi soci può presentare una struttura fortemente conflittuale, una gestione completamente accentrata in uno solo di essi o una significativa separazione tra proprietà e amministrazione. Al contrario, una compagine formalmente più articolata può essere sostanzialmente riconducibile a un nucleo estremamente concentrato di interessi e di poteri. La ristrettezza non dovrebbe, perciò, essere valutata soltanto contando le partecipazioni, ma verificando se la concreta struttura proprietaria sia effettivamente compatibile con la ratio che sostiene la presunzione.

Questa impostazione non significa trasformare la qualificazione in un'indagine indeterminata sulla vita interna della società. Significa, più semplicemente, evitare che il numero dei soci venga elevato a presunzione della presunzione. Se la legge non ha stabilito una soglia numerica, non sembra corretto che essa venga creata in via giurisprudenziale con valore sostanzialmente automatico.

Il raffronto con l'art. 116 TUIR è, sotto questo profilo, significativo. Quando il legislatore ha inteso collegare uno specifico regime fiscale alla nozione di società a ristretta base proprietaria, ha individuato espressamente parametri quantitativi. L'art. 23 segue una tecnica diversa. L'assenza di una soglia sembra quindi indicare che il concetto di ristretta base partecipativa non possa essere importato meccanicamente dall'art. 116 né ridotto a una categoria puramente numerica.

Il confronto con la trasparenza opzionale deve comunque essere utilizzato con cautela. L'art. 116 disciplina una fattispecie diversa e persegue finalità differenti. Non sarebbe quindi corretto trasferirne automaticamente i requisiti all'art. 23. Il dato sistematicamente rilevante è un altro: quando il legislatore ha voluto attribuire al numero dei soci un valore costitutivo, lo ha espresso. Il silenzio della nuova disciplina depone, pertanto, contro la costruzione di soglie rigide non previste dalla legge.

La questione assume una particolare rilevanza sul piano dell'onere della prova. La ristretta base appartiene ai fatti che precedono l'operatività della presunzione. Non può quindi essere essa stessa presunta facendo leva sull'effetto distributivo che dovrebbe sorgere soltanto dopo la sua dimostrazione. Spetta all'Amministrazione finanziaria indicare gli elementi dai quali desume che la società rientri nella categoria considerata dall'art. 23.

Ciò richiede una motivazione che non si esaurisca, nei casi dubbi, nell'affermazione secondo cui "i soci sono pochi". Dovrebbero assumere rilievo, secondo la concreta fattispecie, la concentrazione delle partecipazioni, la stabilità dell'assetto proprietario, la sovrapposizione tra soci e amministratori, l'effettiva disponibilità di informazioni societarie, la presenza di poteri di firma o di controllo, la struttura dei rapporti partecipativi e, nelle catene societarie, l'eventuale concentrazione sostanziale del controllo.

Questi elementi, tuttavia, non devono essere trasformati in un nuovo catalogo di requisiti legali che la norma non contempla. Essi operano come indici interpretativi destinati a verificare se, nel caso concreto, la qualificazione della compagine sia coerente con il fondamento economico della presunzione.

Analoga cautela è necessaria rispetto ai rapporti familiari. La parentela può certamente rafforzare, in alcune fattispecie, la plausibilità di una comunanza di interessi e di una particolare

circolazione delle informazioni, ma non costituisce né una condizione necessaria né una condizione sufficiente. Il rapporto familiare non può sostituire l'indagine sulla concreta struttura societaria, così come la sua assenza non impedisce, di per sé, la configurabilità della ristretta base.

Particolarmente delicato è il tema delle partecipazioni indirette. La giurisprudenza ha ammesso una lettura sostanziale dell'assetto proprietario anche quando tra la società operativa e le persone fisiche si interpongano altre società. Tale impostazione può conservare valore ai fini della qualificazione della compagine, perché consente di verificare dove sia effettivamente concentrato il controllo. Non ne deriva, però, come si vedrà, che possa essere automaticamente superata l'autonomia soggettiva delle società intermedie ai fini dell'imputazione reddituale.

Un ulteriore profilo riguarda la dimensione temporale della ristrettezza. La qualificazione deve essere riferita al periodo nel quale si collocano i fatti che generano l'utile extracontabile e la presunta distribuzione. Mutamenti successivi della compagine, ingressi o uscite di soci, successioni, trasferimenti di partecipazioni o modifiche del controllo possono incidere non soltanto sull'applicabilità della presunzione, ma anche sull'individuazione dei soggetti ai quali l'utile potrebbe essere imputato. Anche sotto questo profilo non appare corretto trattare la ristretta base come una qualità permanente della società.

La mancata definizione legislativa produce, dunque, un problema non secondario di legalità e prevedibilità dell'accertamento. La norma tipizza con notevole precisione i componenti reddituali che possono generare la presunzione, ma lascia indeterminato il requisito soggettivo-organizzativo dal quale la stessa presunzione dipende. Il rischio è che, proprio nel momento in cui il legislatore intende circoscrivere il diritto vivente, una parte rilevante della fattispecie continui a essere affidata alla costruzione giurisprudenziale.

La soluzione interpretativa più coerente sembra essere quella di mantenere ferma la natura elastica ma non arbitraria della nozione. Non occorre inventare una soglia che la legge non ha previsto; occorre, invece, verificare se la concreta struttura partecipativa presenti quella concentrazione di interessi, informazioni e poteri che rende razionalmente plausibile il passaggio dalla formazione dell'utile occulto alla sua conoscibilità e possibile attribuzione ai soci.

In questa prospettiva, la ristrettezza della base non dovrebbe essere intesa come una semplice qualità numerica della società, ma come una condizione organizzativa alla quale il legislatore collega la particolare forza dell'inferenza distributiva.

Proprio perché da tale qualificazione deriva oggi una presunzione legale, il suo accertamento deve essere più, non meno, rigoroso rispetto al passato. La ristretta base può costituire il presupposto della presunzione; non può diventare essa stessa un fatto presunto sulla sola forza dell'abitudine giurisprudenziale.

14. I componenti positivi non contabilizzati e non dichiarati

Sul versante dei componenti positivi, la novella delimita con particolare nettezza il fatto-base della presunzione. Non è sufficiente l'accertamento di un maggior reddito societario, né di una generica componente positiva sottratta a imposizione: la norma richiede che il componente sia imponibile, non contabilizzato e non dichiarato. I requisiti sono cumulativi e ciascuno di essi concorre a definire il perimetro entro il quale la presunzione legale può operare.

La scelta lessicale è significativa. Il legislatore non ha fatto riferimento ai “maggiori redditi accertati”, formula che avrebbe sostanzialmente recepito l’ampiezza del precedente diritto vivente, ma ha selezionato una fattispecie economicamente più qualificata: deve trattarsi di una componente positiva che, pur concorrendo alla formazione del reddito imponibile, sia rimasta esterna tanto alla rappresentazione contabile quanto alla dichiarazione fiscale. È, dunque, l’occultamento della componente nella duplice dimensione contabile e dichiarativa a giustificare il successivo passaggio presuntivo verso la sfera patrimoniale del socio.

Il requisito dell’imponibilità assume, anzitutto, una funzione selettiva autonoma. Non ogni entrata, sopravvenienza o incremento patrimoniale della società è necessariamente idoneo a concorrere alla formazione del reddito imponibile. Una componente fiscalmente irrilevante, esclusa o non imponibile non può divenire, per il solo fatto di non essere stata contabilizzata, il presupposto di una distribuzione fiscalmente rilevante al socio. La presunzione deve muovere da una ricchezza che il sistema considera redditualmente significativa già nella sfera della società.

Ancora più rilevante è il requisito della mancata contabilizzazione. Esso segna una discontinuità rispetto a quelle applicazioni giurisprudenziali nelle quali il collegamento tra maggior imponibile societario e distribuzione al socio era stato esteso anche a rettifiche riferite a elementi regolarmente rappresentati nelle scritture. Dopo la riforma, almeno sul versante positivo, la presenza del componente nella contabilità costituisce un limite testuale all’attivazione del meccanismo: un ricavo contabilizzato ma erroneamente non dichiarato può certamente essere recuperato alla società, ma non sembra rientrare, per ciò solo, nella fattispecie dalla quale l’art. 23 consente di presumere la distribuzione dei corrispondenti utili.

La stessa conclusione vale, a maggior ragione, per le rettifiche meramente valutative, qualificatorie o temporali. Una diversa imputazione per competenza, una contestazione relativa alla qualificazione fiscale di un componente già emerso contabilmente o una variazione in aumento derivante dall’applicazione di una specifica regola del reddito d’impresa possono aumentare l’imponibile senza generare alcuna nuova ricchezza extracontabile. In tali ipotesi manca proprio quel dato economico che giustifica la presunzione: l’esistenza di una disponibilità rimasta fuori dai circuiti ufficiali della società e, proprio per questo, astrattamente suscettibile di appropriazione.

Anche il requisito della mancata dichiarazione possiede autonoma rilevanza. La legge non si accontenta della non contabilizzazione, ma pretende che la componente sia altresì rimasta fuori dalla dichiarazione. Ne deriva che il legislatore ha voluto identificare una fattispecie di occultamento sostanziale, non una semplice irregolarità delle scritture. Se un componente, pur non correttamente rappresentato contabilmente, sia stato comunque dichiarato e assoggettato a imposizione, viene meno uno degli elementi espressamente richiesti per attivare la presunzione.

Questa cumulatività non deve essere attenuata in via interpretativa. L’avverbio «esclusivamente», che governa la disciplina, impedisce di trattare i requisiti come meri indici fungibili. Non contabilizzazione e non dichiarazione non sono due modi alternativi di descrivere l’occultamento, ma condizioni distinte poste dal legislatore. La mancanza di una sola di esse dovrebbe quindi impedire l’operatività della presunzione legale, ferma restando naturalmente

la possibilità per l'Amministrazione di procedere al recupero del maggior reddito societario secondo le ordinarie regole dell'accertamento.

Sotto questo profilo, la riforma impone di distinguere con maggiore rigore accertamento del reddito della società e presupposto per l'imputazione al socio. La fondatezza del primo non comporta necessariamente la sussistenza del secondo. L'Ufficio finanziario può avere pieno titolo per recuperare a tassazione un componente positivo nei confronti della società e, tuttavia, non disporre dei requisiti necessari per attivare la presunzione di distribuzione nei confronti dei soci.

È un passaggio sistematicamente importante. Nel precedente diritto vivente, il maggior reddito societario rischiava talvolta di funzionare quasi automaticamente come antecedente dell'accertamento del socio. La nuova disciplina spezza questa continuità: tra il recupero alla società e l'imputazione al partecipante si interpone ora una verifica normativa ulteriore, che riguarda la specifica natura del componente accertato.

Ne deriva anche una precisa conseguenza sul piano dell'onere della prova. Spetta all'Amministrazione finanziaria dimostrare non soltanto l'esistenza del componente positivo e la sua imponibilità, ma anche la sua effettiva mancata contabilizzazione e mancata dichiarazione. Tali circostanze appartengono ai fatti-base della presunzione e non possono essere ricavate dall'effetto presuntivo che dovrebbe sorgere soltanto dopo la loro dimostrazione. L'art. 23 non consente, dunque, di presumere la mancata contabilizzazione dalla successiva distribuzione: è, al contrario, la mancata contabilizzazione provata che concorre a rendere possibile la presunzione della distribuzione.

La precisazione assume particolare importanza quando il maggior componente sia ricostruito in via induttiva. La norma consente che i fatti-base siano accertati mediante "elementi certi e precisi, anche di natura presuntiva"; ma ciò non attenua l'esigenza di dimostrare esattamente il fatto tipizzato. Movimentazioni finanziarie, incongruenze quantitative, divergenze tra acquisti e vendite, documentazione extracontabile o altri indici possono concorrere alla ricostruzione del ricavo occulto, ma il risultato dell'inferenza deve essere l'esistenza di un componente imponibile effettivamente sottratto sia alla contabilità sia alla dichiarazione, non la mera probabilità di una generica irregolarità fiscale.

In questa prospettiva, assume rilievo anche la distinzione tra componente positivo occulto e "*corrispondente utile*". L'accertamento di un ricavo non contabilizzato costituisce il presupposto iniziale, non necessariamente la misura finale della ricchezza suscettibile di distribuzione. Il ricavo può avere richiesto costi di produzione; può essere rappresentato da un credito non ancora riscosso; può essere stato destinato al finanziamento dell'attività o al pagamento di passività extracontabili. La mera emersione del componente positivo, pertanto, non autorizza ancora a identificare automaticamente il suo ammontare con l'utile distribuibile.

La distinzione è tanto più necessaria perché la ratio economica della presunzione non risiede nell'occultamento contabile considerato in sé, ma nella possibilità che da quell'occultamento si sia formata una ricchezza sottratta ai circuiti ufficiali e concretamente disponibile per l'attribuzione ai soci. È proprio il riferimento legislativo ai "*corrispondenti utili*" a imporre un passaggio ulteriore dalla componente positiva accertata alla ricchezza effettivamente suscettibile di distribuzione.

In tale prospettiva va letto anche il rapporto con il precedente diritto vivente. Cass. n. 22570/2026, pronunciandosi ancora secondo il regime anteriore alla novella, ha confermato l'impostazione secondo cui, una volta operante la presunzione, il socio è chiamato a fornire una prova positiva della diversa destinazione degli utili. Il nuovo art. 23 modifica però il segmento antecedente del ragionamento: prima di porre sul socio l'onere della destinazione alternativa, l'Amministrazione finanziaria deve dimostrare che ci si trovi effettivamente all'interno di una delle fattispecie tassativamente selezionate dalla legge.

La differenza non è di poco conto. Nel nuovo sistema, infatti, non ogni incremento dell'imponibile societario è capace di "propagarsi" nella sfera del partecipante. La rettifica deve anzitutto superare una sorta di filtro di qualificazione legale: soltanto dopo aver accertato un componente positivo imponibile, non contabilizzato e non dichiarato, e dopo averne individuato il corrispondente utile, può operare la presunzione della sua distribuzione.

La riforma restituisce così centralità a una distinzione che il precedente diritto vivente aveva talvolta attenuato: una cosa è accertare più reddito alla società; altra cosa è dimostrare l'esistenza di una ricchezza occulta suscettibile di essere attribuita al socio. È soltanto la seconda, nelle forme tassativamente descritte dall'art. 23, a poter costituire il fatto-base della nuova presunzione legale.

15. I componenti negativi “ineducibili perché inesistenti”

La più netta discontinuità rispetto al precedente diritto vivente riguarda i componenti negativi. L'art. 23 non assume come fatto-base della presunzione qualsiasi costo recuperato a tassazione, ma soltanto i componenti negativi “ineducibili perché inesistenti”. La formula deve essere letta in tutta la sua portata selettiva: l'ineducibilità non è sufficiente; deve derivare precisamente dall'inesistenza del costo.

Particolarmente significativa è, in questa prospettiva, la congiunzione causale “perché”. Il legislatore non accosta due qualificazioni autonome — ineducibilità e inesistenza — ma richiede che la prima trovi causa nella seconda. Ne consegue che restano fuori dal perimetro della presunzione i costi effettivamente sostenuti ma ineducibili per ragioni diverse: difetto di inerenza, violazione del principio di competenza, limiti quantitativi alla deduzione, regimi speciali, errori di qualificazione o, di per sé, insufficienze documentali che non consentano di affermarne l'inesistenza economica.

La distinzione risponde alla logica stessa della presunzione. Se il costo è reale, l'incremento del reddito imponibile conseguente alla sua ineducibilità è un fenomeno fiscale, non necessariamente economico: il patrimonio sociale ha comunque sopportato l'esborso e non si forma, per effetto della rettifica, una corrispondente disponibilità suscettibile di distribuzione ai soci. Viceversa, il costo oggettivamente inesistente può occultare una componente di ricchezza che, non essendo stata realmente assorbita dall'attività d'impresa, è astrattamente idonea a costituire una provvista extracontabile.

È precisamente questo confine che una parte della giurisprudenza anteriore aveva progressivamente attenuato. Cass. n. 15274/2025 aveva ricondotto al meccanismo presuntivo anche il disconoscimento di componenti negativi, mentre Cass. n. 16035/2025 aveva espressamente ammesso la presunzione anche in relazione a costi risultanti dalle scritture

contabili ma successivamente disconosciuti. La novella sembra introdurre, su questo punto, una consapevole correzione dell'espansione del diritto vivente: non è il recupero fiscale del costo a fondare la presunzione, ma la sua effettiva inesistenza.

Il nuovo testo impone pertanto di separare due giudizi che in precedenza rischiavano di sovrapporsi. Il primo concerne la deducibilità del componente negativo nella determinazione del reddito della società; il secondo riguarda la sua idoneità a generare quella ricchezza extracontabile dalla quale soltanto può prendere avvio la presunzione nei confronti del socio. Un costo può essere correttamente recuperato a tassazione alla società e, nello stesso tempo, essere del tutto irrilevante ai fini dell'art. 23.

Anche sul piano probatorio la conseguenza è rilevante. L'Amministrazione finanziaria non può limitarsi a dimostrare l'assenza dei requisiti fiscali della deduzione, ma deve provare l'inesistenza del componente negativo, sia pure attraverso gli «elementi certi e precisi, anche di natura presuntiva» ammessi dalla nuova disciplina. La prova indiretta resta dunque possibile, ma deve avere come oggetto l'inesistenza economica del costo e non la mera insufficienza della documentazione prodotta dal contribuente. Una fattura incompleta, una descrizione generica della prestazione o una contestazione sull'inerenza possono concorrere al quadro probatorio, ma non equivalgono, senza ulteriori elementi, alla dimostrazione che l'operazione non sia mai avvenuta.

La distinzione diviene particolarmente delicata nelle operazioni soggettivamente inesistenti. Se il bene è stato realmente acquistato o la prestazione effettivamente ricevuta e il corrispettivo è realmente uscito dalla disponibilità della società, la divergenza tra il soggetto indicato nel documento e l'effettivo fornitore non dimostra, di per sé, l'esistenza di una provvista rimasta disponibile per i soci. In tali ipotesi, l'applicazione della presunzione richiede un'ulteriore verifica della realtà economica dell'operazione e dei flussi finanziari.

Non sembra, pertanto, corretto importare automaticamente nell'art. 23 qualsiasi nozione di «operazione inesistente» elaborata in altri settori dell'ordinamento tributario o sanzionatorio. La nozione deve essere interpretata funzionalmente alla ratio della presunzione di distribuzione: occorre stabilire se il componente negativo recuperato corrisponda o meno a un effettivo sacrificio economico della società. È questa circostanza, più che l'etichetta attribuita alla violazione, a determinare la possibile formazione di una ricchezza distribuibile.

Analogo criterio dovrebbe operare nelle ipotesi di inesistenza parziale o sovralfatturazione. Se una prestazione del valore effettivo di 60 viene contabilizzata per 100, la presunzione non può avere come base l'intero costo di 100: il segmento economicamente inesistente è, in linea di principio, soltanto 40. La tipizzazione legislativa impone dunque anche una delimitazione quantitativa del fatto-base, coerente con il successivo riferimento ai «corrispondenti utili».

Occorre, inoltre, evitare un ulteriore automatismo. Anche l'accertata inesistenza del costo non significa necessariamente che il relativo importo sia stato materialmente disponibile per la distribuzione nella stessa misura. Possono esistere pagamenti apparenti, retrocessioni, interposizioni, flussi verso terzi o altri impieghi extracontabili che richiedono una ricostruzione concreta. L'inesistenza costituisce il presupposto legale che consente l'accesso alla presunzione; non autorizza tuttavia a identificare senza ulteriori verifiche il valore nominale del costo con il quantum del «corrispondente utile».

È qui che il tema dei componenti negativi si raccorda con quello, distinto, della determinazione dell'utile distribuibile. L'art. 23 non presume la distribuzione del maggior imponibile conseguente al recupero del costo, ma dei “*corrispondenti utili*”. Anche nell'ipotesi di costo inesistente deve quindi essere verificata la relazione tra rettifica fiscale, effettiva disponibilità economica e ricchezza astrattamente attribuibile ai soci.

La riforma introduce, in definitiva, una cesura concettuale che deve essere preservata nell'interpretazione: indeducibilità, inesistenza e disponibilità distribuibile costituiscono tre passaggi distinti. Solo l'inesistenza causalmente produttiva di una reale disponibilità economica può giustificare l'accesso alla presunzione; la mera indeducibilità resta confinata nel rapporto tributario della società.

Proprio per questo l'avverbio “*esclusivamente*” assume anche qui una funzione di chiusura. Reintrodurre attraverso l'interpretazione la precedente equivalenza tra costo disconosciuto e utile extracontabile significherebbe neutralizzare una delle più rilevanti innovazioni della novella e riprodurre, sotto la veste della nuova presunzione legale, l'ampliamento giurisprudenziale che il testo legislativo sembra invece avere deliberatamente circoscritto.

La formula può essere sintetizzata in questi termini: non ogni costo recuperato a tassazione genera un utile occulto; e non ogni utile occulto può essere identificato, nel quantum, con il costo recuperato. È nella rigorosa osservanza di questa duplice distinzione che la nuova disciplina può evitare di attribuire al socio una capacità contributiva soltanto nominale anziché una ricchezza economicamente esistente.

16. I “*corrispondenti utili*”: maggior reddito, maggior ricavo e ricchezza distribuibile

La norma non afferma che il maggior reddito accertato venga automaticamente distribuito ai soci. Parla, più precisamente, dei “*corrispondenti utili*”. La scelta lessicale impone di distinguere almeno tre grandezze: il componente positivo accertato, il maggior reddito imponibile della società e l'utile economicamente suscettibile di attribuzione ai soci. È proprio questa distinzione che il testo dell'articolo assume come uno dei passaggi centrali della nuova disciplina.

Il termine “*corrispondenti*” assume, sotto questo profilo, una funzione tutt'altro che descrittiva. Esso stabilisce un nesso di derivazione, ma non necessariamente di identità quantitativa, tra la rettifica operata nei confronti della società e la ricchezza della quale può essere presunta la distribuzione. Se il legislatore avesse inteso imputare ai soci, in via automatica, il maggior reddito accertato alla società, avrebbe potuto riferirsi direttamente a quest'ultimo. Il riferimento all'“*utile*” introduce invece un passaggio ulteriore, destinato a verificare quale sia la ricchezza effettivamente generata dalla componente sottratta alla contabilità.

La distinzione è particolarmente evidente nel caso dei maggiori ricavi ricostruiti induttivamente. Il ricavo rappresenta una componente positiva lorda; l'utile ne costituisce il risultato economico al netto dei costi necessari alla sua produzione. La più recente giurisprudenza di legittimità, sulla scia di Corte Cost. n. 10/2023, ha del resto affermato che anche nell'accertamento analitico-induttivo il contribuente imprenditore può opporre la prova,

anche presuntiva, dell'incidenza dei costi di produzione, che devono essere detratti dai maggiori ricavi presunti. Cass. n. 27003/2025 esprime la stessa esigenza di considerare, anche forfaitariamente, i costi necessari alla produzione del maggior reddito, collegandola direttamente al principio di capacità contributiva.

Il principio assume nell'art. 23 una valenza ulteriore. Non si tratta soltanto di determinare correttamente il reddito della società, ma di individuare la base economica della successiva presunzione nei confronti di un soggetto diverso. Un conto è stabilire quanto reddito imponibile debba essere recuperato alla società; altro è stabilire quale parte di quella rettifica abbia prodotto una ricchezza astrattamente appropriabile dai soci. L'identificazione automatica delle due grandezze finirebbe per imputare al partecipante non un utile, ma una frazione del maggior imponibile fiscale della società.

Da questo punto di vista, il riferimento ai “*corrispondenti utili*” dovrebbe essere letto come una regola di raccordo quantitativo tra il fatto-base societario e il fatto presunto nella sfera del socio. Prima che operi la presunzione di distribuzione, deve essere individuato il risultato economico corrispondente alla rettifica: solo tale risultato, e non necessariamente il valore lordo del componente accertato, può costituire l'oggetto dell'inferenza legislativa.

Ciò non significa, tuttavia, che l'“*utile*” dell'art. 23 debba necessariamente coincidere con l'utile civilistico risultante da un bilancio regolarmente approvato e distribuibile ai sensi delle regole societarie. Una simile lettura sarebbe difficilmente compatibile con la natura stessa degli utili extracontabili, che per definizione si formano al di fuori della rappresentazione contabile ufficiale. Il concetto deve essere piuttosto inteso in senso economico-fiscale, come incremento netto di ricchezza generato dalla componente occulta e non assorbito da costi o altri impieghi necessari alla sua produzione.

È importante, per la stessa ragione, non identificare la ricchezza distribuibile esclusivamente con la liquidità materialmente presente in cassa. L'utile occulto può assumere forme differenti; ciò che rileva è l'esistenza di un incremento patrimoniale economicamente riferibile alla rettifica e suscettibile di essere attribuito ai soci. Al tempo stesso, la mera emersione di un ricavo per competenza non consente di dare per dimostrata, senza ulteriori verifiche, una disponibilità di pari importo nella sfera sociale.

Questa ricostruzione assume rilievo anche rispetto ai componenti negativi inesistenti. Se viene contabilizzato un costo inesistente per 100, non è ancora metodologicamente corretto concludere che esista necessariamente un utile distribuibile pari a 100. Occorre ricostruire l'effettiva dinamica economica sottostante: se il pagamento è puramente fittizio, se le somme sono retrocesse alla società, se sono confluite nella disponibilità di determinati soggetti o se sono state impiegate diversamente. L'inesistenza del costo integra il fatto-base previsto dalla norma; la misura dell'utile «corrispondente» costituisce un passaggio logicamente distinto.

Ne deriva che il quantum della presunzione non può essere determinato mediante un semplice automatismo aritmetico. Il percorso corretto è necessariamente progressivo: componente positivo occulto o componente negativo inesistente; determinazione del maggior risultato economico effettivamente prodotto; individuazione del corrispondente utile; soltanto infine, presunzione della sua distribuzione. In questo senso, il riferimento legislativo agli utili

impedisce di assimilare la nuova disciplina a una forma di trasparenza fiscale del maggior imponibile societario.

Più problematica resta la questione della detrazione dell'IRES dovuta dalla società sul maggior reddito. La giurisprudenza anteriore alla riforma ha negato che l'utile imputabile al socio debba essere automaticamente decurtato dell'imposta societaria successivamente accertata, sul rilievo che l'imposta non era stata originariamente corrisposta e non aveva quindi ridotto la disponibilità extracontabile. La posizione è richiamata, con riferimento a Cass. n. 15274/2025, nello stesso testo in esame.

La nuova formulazione non consente, a mio avviso, di considerare la questione definitivamente chiusa, ma neppure autorizza a sostenere senza ulteriori argomenti una necessaria imputazione al netto dell'IRES. Occorre distinguere il debito tributario della società, che sorge in conseguenza dell'accertamento, dalla consistenza economica della provvista esistente nel momento in cui si presume avvenuta la distribuzione. Se l'imposta non era stata pagata e non aveva materialmente inciso sulla disponibilità occultamente formata, la sua successiva liquidazione non dimostra di per sé che il socio abbia ricevuto una somma inferiore.

Al tempo stesso, il problema assume una diversa prospettiva quando l'Amministrazione finanziaria pretenda di utilizzare il maggior imponibile societario come misura automatica del reddito personale del socio. In tale ipotesi, il riferimento ai "*corrispondenti utili*" impone comunque di verificare quale sia la ricchezza effettivamente riferibile alla distribuzione, evitando tanto un grossing-up privo di fondamento economico quanto una decurtazione dell'IRES operata in modo puramente convenzionale.

Il tema, dunque, non dovrebbe essere risolto attraverso una regola aritmetica generale — maggior reddito meno IRES — ma attraverso una più rigorosa individuazione dell'oggetto della presunzione. Il quesito corretto non è se l'imposta societaria debba essere sempre sottratta, bensì quale sia, nel caso concreto, il "*corrispondente utile*" che la rettifica ha effettivamente generato e che la legge consente di presumere distribuito.

La stessa impostazione permette di evitare un ulteriore equivoco. La presunzione dell'art. 23 riguarda la distribuzione dell'utile già individuato; non dovrebbe servire anche a determinarne il quantum. Diversamente, si produrrebbe una circolarità: dalla rettifica si presumerebbe l'esistenza dell'utile e dall'utile così presunto se ne presumerebbe ulteriormente la distribuzione. Il quantum della ricchezza distribuibile appartiene invece, a mio avviso, ai fatti che devono essere previamente accertati dall'Amministrazione finanziaria.

Si può quindi formulare una distinzione sistematica destinata ad assumere notevole rilievo applicativo: la legge presume la destinazione dell'utile, non la sua esistenza né la sua misura. Queste ultime devono risultare dalla ricostruzione del fatto societario e rimangono a monte dell'inversione dell'onere probatorio.

In definitiva, l'espressione "*corrispondenti utili*" costituisce uno dei principali argini contro una trasformazione della nuova disciplina in una trasparenza fiscale presuntiva. Il maggior ricavo non coincide necessariamente con il maggior reddito; il maggior reddito non coincide necessariamente con l'utile; e l'utile, soltanto dopo essere stato economicamente individuato, può essere oggetto della presunzione legale di distribuzione.

Saltare uno di questi passaggi significherebbe utilizzare la presunzione non più per provare la percezione di una ricchezza esistente, ma per costruire la stessa ricchezza che si pretende di tassare in capo al socio; esito difficilmente conciliabile con la funzione probatoria della norma e, soprattutto, con il principio di capacità contributiva.

17. Rapporti tra accertamento societario e accertamento del socio

La società e il socio sono titolari di rapporti tributari distinti. Il primo riguarda il reddito d'impresa della società; il secondo concerne un autonomo reddito da partecipazione del socio. L'accertamento societario costituisce certamente l'antecedente logico necessario dell'imputazione al socio, ma non si identifica con il fatto imponibile di quest'ultimo.

Questa autonomia impedisce di concepire l'accertamento del socio come una mera proiezione automatica di quello societario. Il maggior reddito della società costituisce il presupposto della successiva verifica, ma il reddito del socio nasce da una fattispecie diversa: la percezione dell'utile, oggi presunta nei limiti e alle condizioni stabilite dall'art. 23. Il passaggio dall'una all'altra posizione soggettiva richiede pertanto una distinta giustificazione giuridica.

La giurisprudenza più recente si è progressivamente orientata in questa direzione. Cass. n. 29900/2025 ha ricostruito il rapporto tra i due giudizi valorizzandone l'autonomia soggettiva e oggettiva, escludendo un vincolo generalizzato di sospensione necessaria e riconoscendo, ricorrendone i presupposti, la possibilità della sospensione facoltativa ex art. 337, comma 2, c.p.c. Il punto centrale è che il socio non può essere automaticamente pregiudicato dagli esiti di un processo al quale non abbia partecipato. La stessa impostazione è recepita nel testo dell'articolo.

Il tema diviene particolarmente delicato quando l'accertamento societario sia divenuto definitivo. Occorre, infatti, distinguere la definitività formatasi sul merito dalla definitività derivante da ragioni meramente processuali, quali la mancata impugnazione, la tardività o l'inammissibilità del ricorso. Nel secondo caso non sembra giustificato attribuire al giudicato formale sull'atto societario un'efficacia sostanziale tale da impedire al socio di contestare l'esistenza stessa della ricchezza che si pretende di imputargli.

È questa la linea seguita da Cass. n. 12611/2026 e da Cass. n. 22916/2026, secondo la ricostruzione già accolta nel presente lavoro: quando la definitività dell'accertamento della società non derivi da una pronuncia di merito, il socio conserva la possibilità di contestare non soltanto l'avvenuta distribuzione, ma anche l'esistenza di un reddito societario effettivamente distribuibile.

La distinzione appare ancora più significativa alla luce della riforma. L'art. 23 non assume quale fatto-base un generico "maggior reddito definitivamente accertato" alla società. Richiede, invece, la presenza di specifiche componenti tipizzate: componenti positivi imponibili non contabilizzati e non dichiarati oppure componenti negativi indeducibili perché inesistenti, dai quali devono derivare "*corrispondenti utili*".

Ne consegue che la definitività dell'atto societario non può mutare la natura economica dei fatti. Un costo effettivamente sostenuto non diviene inesistente perché il relativo recupero non sia stato impugnato; una rettifica di competenza non si trasforma in componente extracontabile; un maggior imponibile non diviene automaticamente utile distribuibile. La stabilità processuale

dell'accertamento non può sostituire la tipicità sostanziale del fatto-base richiesta dalla nuova disposizione.

In altri termini, occorre evitare che la definitività dell'accertamento societario produca una sorta di efficacia conformativa assoluta nel giudizio del socio. Tale effetto sarebbe difficilmente conciliabile sia con l'autonomia dei rapporti tributari, sia con la struttura della nuova presunzione, la cui operatività presuppone la verifica di fatti specificamente individuati dal legislatore.

Su questo terreno assume particolare rilievo Cass. n. 6354/2026. La Suprema Corte ha chiarito che, nel giudizio promosso nei confronti del socio per IRPEF e addizionali derivanti da redditi di capitale, si discute di debiti tributari propri del socio, non della sua responsabilità per debiti della società. Il giudice deve pertanto verificare il rapporto tra il processo societario e quello del partecipante e stabilire quali questioni relative all'atto presupposto, purché tempestivamente dedotte, possano ancora essere esaminate nel giudizio personale del socio.

La precisazione è importante perché impedisce di sovrapporre due piani radicalmente diversi: da una parte, la successione o responsabilità civilistica del socio per obbligazioni della società estinta; dall'altra, l'accertamento di un reddito proprio del socio derivante dalla presunta distribuzione di utili. Cass. n. 6354/2026 censura espressamente la decisione di merito proprio perché aveva concentrato l'analisi sull'art. 2495 c.c., anziché verificare la posizione tributaria individuale del partecipante.

La distinzione acquista con l'art. 23 una valenza ancora più netta. Il socio non risponde dell'imposta perché partecipa alla società, né perché quest'ultima è risultata debitrice di maggiori imposte. Egli è assoggettato a tassazione perché la legge, ricorrendo determinate condizioni, presume che abbia percepito un utile. La fattispecie imponibile resta quindi individuale, anche se geneticamente collegata all'accertamento societario.

Da ciò derivano almeno due conseguenze.

La prima riguarda il diritto di difesa. Il socio deve poter contestare tutti gli elementi che concorrono autonomamente alla formazione della propria pretesa tributaria e che non risultino definitivamente accertati nei suoi confronti. Una diversa soluzione finirebbe per attribuire efficacia preclusiva a un processo celebrato tra soggetti diversi, con evidente tensione rispetto agli artt. 24 e 111 Cost.

La seconda concerne il riparto dell'onere probatorio. La definitività dell'accertamento societario non può dispensare automaticamente l'Amministrazione finanziaria dalla prova delle condizioni specifiche che, secondo l'art. 23, rendono operativa la presunzione nei confronti del socio. In particolare, deve restare verificabile che la rettifica appartenga a una delle categorie normativamente selezionate e che da essa derivi un «corrispondente utile» suscettibile di distribuzione.

Naturalmente, diversa è l'ipotesi in cui sull'accertamento societario si sia formato un giudicato di merito che abbia definitivamente accertato l'esistenza e la natura delle componenti reddituali. In tal caso il problema dell'efficacia riflessa della decisione nei confronti del socio richiede maggiore cautela e non può essere risolto assimilando il giudicato sostanziale alla mera definitività amministrativa dell'atto. Anche qui, tuttavia, resta distinta la questione ulteriore della distribuzione e della concreta riferibilità dell'utile al singolo partecipante.

La nuova disciplina sembra dunque rafforzare una conclusione già emersa nella giurisprudenza recente: l'accertamento della società costituisce un antecedente necessario, ma non assorbe l'accertamento del socio.

Il rapporto tra i due procedimenti può essere descritto come una forma di pregiudizialità logica senza identità di fattispecie. Per tassare il socio deve esistere una ricchezza formata nella società; ma l'esistenza del maggior reddito societario non basta, da sola, a dimostrare l'esistenza del reddito personale del partecipante.

L'art. 23 rende questa distinzione ancora più evidente. La norma interpone tra i due rapporti una sequenza precisa: accertamento della componente societaria tipizzata, individuazione del "*corrispondente utile*", presunzione della distribuzione e, infine, possibilità di prova contraria da parte del socio. Ognuno di questi passaggi conserva una propria autonomia logica.

In definitiva, la definitività dell'accertamento societario non può essere trasformata in una trasparenza processuale automatica nei confronti del socio. La società e il partecipante rimangono soggetti distinti, portatori di autonome fattispecie tributarie e di autonome posizioni processuali. La riforma non attenua questa separazione; al contrario, proprio perché tipizza il presupposto della presunzione, rende ancora più necessario verificare quali elementi dell'accertamento societario possano legittimamente riflettersi sul reddito personale del socio e quali debbano invece essere autonomamente dimostrati nel relativo giudizio.

18. La prova contraria: dalla destinazione alternativa alla posizione individuale del socio

La clausola "*salva prova contraria*" è un elemento strutturale della nuova disciplina che impedisce alla presunzione legale di trasformarsi in una finzione assoluta. Proprio perché il legislatore rafforza l'effetto presuntivo/distributivo, la prova liberatoria deve essere interpretata in modo ampio.

Il problema non è nuovo. Nel diritto vivente anteriore alla riforma si sono progressivamente delineati due modelli di prova liberatoria, non sempre perfettamente coincidenti.

Secondo l'impostazione più rigorosa, il socio non può limitarsi a negare la percezione dell'utile, ma deve fornire una spiegazione positiva della diversa destinazione della ricchezza extracontabile: accantonamento, reinvestimento nell'attività sociale o appropriazione da parte di altri soggetti. In questa prospettiva si colloca Cass. n. 17215/2026, secondo la quale la mera allegazione dell'estraneità alla gestione non è sufficiente; ove il socio invochi una radicale estraneità alla vita sociale, questa deve essere concretamente dimostrata anche attraverso l'impossibilità o l'inesigibilità dell'esercizio dei poteri di informazione e controllo riconosciuti dall'art. 2476 c.c.

Accanto a tale orientamento si è sviluppata, tuttavia, una linea maggiormente attenta alla posizione individuale del socio. Le ordinanze 7 giugno 2024, nn. 15995, 16010 e 16014, richiamando numerosi precedenti, hanno riconosciuto che la presunzione può essere superata anche mediante la dimostrazione dell'effettiva estraneità del socio alla gestione e conduzione societaria. Nello stesso senso, Cass. n. 26473/2024 ha espressamente affermato, dando atto dell'esistenza di orientamenti non uniformi, che la prova contraria può consistere anche nella

sola dimostrazione della concreta estraneità del socio alla gestione, senza che sia sempre necessario individuare positivamente la destinazione alternativa dei maggiori ricavi.

Il contrasto merita di essere ricondotto a sistema. Le due impostazioni, infatti, sembrano investire oggetti probatori differenti. La prova dell'accantonamento, del reinvestimento o dell'appropriazione da parte di un terzo incide sulla distribuzione dell'utile in quanto tale: tende a dimostrare che la provvista non è uscita dalla società in favore della compagine. La prova dell'estraneità, invece, opera sul piano individuale: non necessariamente esclude che una distribuzione occulta sia avvenuta, ma mira a dimostrare che quel determinato socio non ne è stato destinatario.

Questa distinzione acquista maggiore rilievo dopo l'art. 23. La nuova norma presume la distribuzione dei "*corrispondenti utili*", ma lascia espressamente salva la prova contraria. Sarebbe riduttivo interpretare tale clausola come riferita soltanto alla sorte complessiva della provvista, imponendo al singolo partecipante di dimostrare necessariamente che nessun socio abbia percepito gli utili. Una simile lettura finirebbe per confondere il fatto della distribuzione con quello, distinto, della percezione individuale, e imporrebbe al contribuente una prova relativa a vicende patrimoniali anche altrui.

A mio avviso, la prova contraria deve pertanto poter operare su due livelli. Sul piano societario, il socio può dimostrare che l'utile è rimasto nel patrimonio sociale o ha avuto una destinazione incompatibile con la distribuzione. Sul piano individuale, può invece dimostrare che, pur nell'eventualità di una fuoriuscita delle risorse, esse non sono entrate nella propria sfera patrimoniale. Le due prove sono diverse, ma entrambe incidono sul presupposto del reddito che la legge presume conseguito dal partecipante.

Una lettura diversa sarebbe difficilmente conciliabile con la natura stessa del reddito imputato. L'art. 23 non introduce una tassazione per trasparenza, nella quale il reddito societario viene attribuito al socio indipendentemente dalla percezione; continua a presupporre un utile conseguito dal socio, sebbene la percezione sia legalmente presunta. Ne consegue che la concreta posizione del partecipante non può diventare irrilevante proprio nel momento in cui egli esercita la facoltà di prova contraria.

La prova liberatoria non può, inoltre, essere confinata alla prova diretta. Cass. n. 12903/2024 offre, sotto questo profilo, un'indicazione particolarmente significativa. La Suprema Corte ha ritenuto legittima la valutazione del giudice di merito che aveva desunto il reinvestimento delle somme nel ciclo produttivo da un complesso di elementi convergenti — dichiarazioni del legale rappresentante, riscontri di magazzino e considerazioni relative ai costi bancari sostenuti — ribadendo la piena utilizzabilità delle presunzioni semplici quale mezzo di prova.

Il principio dovrebbe conservare, e anzi accrescere, la propria importanza nel sistema post-riforma. La trasformazione della precedente *praesumptio hominis* in presunzione legale relativa non giustifica una corrispondente restrizione dei mezzi difensivi. Al contrario, come già rilevato sul piano costituzionale, quanto più intenso è il vantaggio probatorio attribuito all'Amministrazione, tanto più effettiva deve essere la possibilità per il contribuente di dimostrare l'inadeguatezza dell'inferenza nel caso concreto.

Ne consegue che la formula "*salva prova contraria*" non sembra autorizzare la costruzione di un catalogo chiuso di fatti liberatori. Potranno assumere rilievo, secondo le circostanze, la

documentazione dell'accantonamento o del reinvestimento; i flussi bancari della società e dei soci; l'appropriazione delle somme da parte dell'amministratore o di altro partecipante; l'assenza di deleghe e poteri dispositivi; l'effettiva indisponibilità dei conti; la presenza di conflitti societari; la distanza dalla gestione; la successione nella partecipazione; l'assenza di incrementi patrimoniali coerenti con la presunta percezione; nonché ogni ulteriore elemento che, singolarmente o nel loro insieme, risulti incompatibile con l'attribuzione contestata.

Occorre, peraltro, evitare l'errore opposto. L'affermazione dell'ampiezza della prova contraria non significa che la mera dichiarazione di estraneità sia di per sé sufficiente. La prova deve comunque riguardare fatti concretamente verificabili e possedere consistenza idonea a contrastare l'inferenza legislativa. È quindi opportuno distinguere l'estraneità semplicemente affermata dall'estraneità oggettivata attraverso elementi relativi alla struttura della governance, ai poteri esercitati, all'accesso alle informazioni, ai rapporti tra i soci e ai flussi finanziari.

Anche il richiamo all'art. 2476 c.c. deve essere utilizzato con cautela. L'esistenza astratta di poteri informativi e di controllo non dimostra necessariamente che il socio conoscesse l'occultamento né, soprattutto, che abbia percepito gli utili. Essa costituisce un elemento della valutazione complessiva, non una presunzione ulteriore capace di trasformare il diritto di controllo in prova della partecipazione alle irregolarità. Diversamente, dalla qualità di socio si inferirebbe il potere di conoscere, dal potere di conoscere la conoscenza effettiva e da quest'ultima la percezione: una concatenazione che rischierebbe di riprodurre proprio quegli automatismi che la prova contraria dovrebbe consentire di verificare.

La questione deve essere posta, quindi, in termini di incompatibilità concreta con il fatto presunto. Il contribuente non è necessariamente tenuto a ricostruire in ogni dettaglio la sorte della provvista occulta quando riesca comunque a dimostrare, attraverso un insieme coerente di circostanze, che essa non è stata acquisita alla propria sfera patrimoniale. Pretendere sempre la prova della destinazione finale delle somme equivarrebbe, soprattutto per il socio effettivamente estraneo, a imporgli la conoscenza e la dimostrazione di fatti che proprio la sua estraneità può avergli impedito di conoscere.

Sotto questo profilo, la riforma suggerisce di abbandonare la tradizionale rappresentazione della prova contraria come mera "prova negativa" della mancata percezione. Più correttamente, essa deve essere intesa come prova positiva di fatti incompatibili, in tutto o in parte, con l'inferenza legale: permanenza delle risorse nella società, diversa destinazione, appropriazione selettiva, estraneità effettiva del partecipante, assenza di disponibilità finanziarie o altre circostanze convergenti.

La differenza è rilevante anche sul piano dell'onere probatorio. Una volta integralmente dimostrati dall'Amministrazione finanziaria i fatti-base dell'art. 23, il socio sopporta certamente l'onere di contrastare il fatto presunto. Ma ciò non significa che debba necessariamente fornire una prova documentale diretta della non percezione, spesso ontologicamente indisponibile. La prova può essere critica, indiretta e presuntiva, purché idonea a rendere inattendibile, rispetto alla concreta posizione individuale, il risultato che la legge collega alla fattispecie astratta.

Il nuovo sistema sembra quindi richiedere una ricostruzione della prova contraria fondata su un principio di pluralità delle direttrici difensive: la presunzione può essere vinta dimostrando che l'utile non è stato distribuito, che è stato distribuito diversamente da quanto

presunto oppure che, pur essendo fuoriuscito dalla società, non è stato percepito dal singolo contribuente.

Questa lettura appare la più coerente con la natura relativa della presunzione e con l'autonomia della capacità contributiva del socio. Se la legge presume un reddito personale, deve essere consentito al contribuente di dimostrare non soltanto la sorte oggettiva dell'utile societario, ma anche l'assenza della propria acquisizione patrimoniale.

In definitiva, la clausola «salva prova contraria» costituisce il punto nel quale la tipizzazione legislativa deve tornare a confrontarsi con la concretezza della fattispecie. La legge generalizza l'inferenza; la prova contraria reintroduce l'individualità del caso. È precisamente questo equilibrio a impedire che la presunzione relativa di distribuzione degeneri, nella prassi, in una forma di imputazione automatica del reddito a tutti i soci della compagine ristretta.

19. Le dichiarazioni del terzo e Cass. n. 23383/2026: prova atipica, presunzioni semplici e individualizzazione della posizione del socio

Cass. n. 23383/2026 assume un rilievo sistematico particolare perché interviene su uno dei profili più delicati della prova contraria: l'utilizzabilità delle dichiarazioni provenienti da soggetti terzi per dimostrare l'estraneità del socio alla percezione degli utili extracontabili.

La controversia riguardava una socia, anche formalmente amministratrice, alla quale era stato imputato un reddito da partecipazione pari a euro 245.135 sulla base di un accertamento societario divenuto definitivo. La contribuente aveva prodotto dichiarazioni del cognato, indicato quale amministratore di fatto, il quale aveva assunto su di sé la responsabilità delle irregolarità gestionali e affermato l'estraneità della socia alla frode. È questo il nucleo fattuale sul quale si innesta la pronuncia.

La decisione è significativa anzitutto sul piano della teoria della prova nel processo tributario. La dichiarazione del terzo non costituisce una confessione in senso tecnico ai sensi dell'art. 2730 c.c.: la confessione presuppone infatti una dichiarazione proveniente dalla parte e produttiva degli effetti che l'ordinamento collega a tale mezzo di prova. La dichiarazione del terzo opera invece come elemento conoscitivo suscettibile di essere apprezzato dal giudice insieme alle altre risultanze del processo.

Ciò non significa, tuttavia, relegarla al rango di elemento necessariamente debole o irrilevante. Cass. n. 23383/2026 riconosce che le dichiarazioni di terzi, quando inserite in un quadro fattuale coerente, possono concorrere alla formazione di una prova presuntiva, assumendo i caratteri della gravità, precisione e concordanza. Il passaggio è importante: non è la dichiarazione, isolatamente considerata, a beneficiare di una forza probatoria predeterminata; è il fatto dichiarato, valutato insieme agli altri elementi disponibili, a poter costituire la base di un'inferenza idonea a convincere il giudice.

La pronuncia va quindi letta evitando due opposti eccessi. Non sarebbe corretto attribuire alla dichiarazione del terzo un'efficacia vincolante equivalente a quella della confessione giudiziale; ma sarebbe altrettanto erroneo negarle aprioristicamente valore probatorio per il solo fatto della sua provenienza extraprocessuale o da un soggetto diverso dalle parti.

Il punto centrale diviene la valutazione contestuale dell'attendibilità.

Assumono rilievo, in questa prospettiva, la specificità della dichiarazione, la conoscenza diretta dei fatti da parte del dichiarante, la sua coerenza interna, la compatibilità con la documentazione contabile e bancaria, l'eventuale presenza di riscontri esterni e, più in generale, la convergenza con gli altri elementi acquisiti al processo. Anche il rapporto personale o familiare con il contribuente può essere valutato nella formazione del convincimento, ma non dovrebbe trasformarsi in una causa automatica di inutilizzabilità.

Particolare interesse riveste il richiamo al principio di parità delle armi. Se le dichiarazioni di terzi possono essere utilizzate dall'Amministrazione quale componente del procedimento inferenziale, non appare coerente negare al contribuente la possibilità di avvalersene quando depongano in senso contrario alla pretesa. Nel testo già elaborato la decisione viene correttamente ricostruita nel senso che il medesimo strumento probatorio può operare anche a favore del contribuente, purché presenti i necessari requisiti di attendibilità.

È proprio questo profilo a rendere Cass. n. 23383/2026 particolarmente significativa dopo la riforma.

Con l'art. 23 la distribuzione non è più oggetto di una semplice inferenza giurisprudenziale, ma di una presunzione legale relativa. La questione diventa allora stabilire con quali mezzi il socio possa esercitare la prova contraria. Poiché la disposizione si limita a fare "salva" tale prova senza tipizzarne forme o mezzi, non sembra giustificata una lettura restrittiva che ammetta soltanto documenti direttamente dimostrativi dell'accantonamento o del reinvestimento.

La prova contraria può essere anche indiretta e presuntiva.

In questo senso Cass. n. 23383/2026 si raccorda coerentemente a Cass. n. 12903/2024: entrambe mostrano che una presunzione di distribuzione può essere contrastata attraverso un ragionamento inferenziale fondato su circostanze concrete, purché sufficientemente consistenti e convergenti. Nel lavoro in esame tale continuità è già correttamente evidenziata: Cass. n. 12903/2024 aveva ammesso la prova presuntiva del reinvestimento, mentre Cass. n. 23383/2026 estende il medesimo metodo alla dimostrazione della posizione individuale del socio.

Sotto questo profilo, non si realizza alcuna anomala "presunzione contro presunzione". La presunzione legale individua il fatto che la legge considera provato una volta integrati i relativi presupposti; la prova contraria serve precisamente a dimostrare che, nel caso concreto, l'esito normalmente collegato dalla legge ai fatti-base non si è verificato. Se tale prova può essere fornita mediante elementi indiretti, questi saranno valutati secondo le regole proprie delle presunzioni semplici.

La decisione consente inoltre di precisare l'oggetto della prova contraria già esaminato nel paragrafo precedente. La dichiarazione dell'amministratore di fatto che assume su di sé la gestione occulta non dimostra necessariamente che gli utili siano rimasti nella società; può però contribuire a dimostrare una diversa circostanza, altrettanto rilevante: che la determinata società alla quale il reddito è stato imputato non abbia avuto disponibilità della provvista né partecipato alla sua appropriazione.

Si conferma così la necessità di distinguere la destinazione oggettiva dell'utile dalla posizione soggettiva del singolo partecipante.

La prima domanda è: dove sono finite le risorse extracontabili?

La seconda è: sono effettivamente entrate nella sfera patrimoniale del socio accertato?

Le due questioni possono sovrapporsi, ma non coincidono. Proprio Cass. n. 23383/2026 mostra come la prova liberatoria possa concentrarsi sulla seconda, mediante elementi idonei a individualizzare la gestione effettiva e l'appropriazione della ricchezza.

La portata del principio appare particolarmente rilevante nelle società nelle quali alla ristrettezza formale della compagine corrisponda una forte asimmetria gestionale: amministratore di fatto dominante, socio meramente nominale, partecipante privo di accesso alla gestione finanziaria, conflitti interni o sostanziale concentrazione dei poteri in un unico soggetto. In queste fattispecie la dichiarazione dell'effettivo dominus non può essere considerata sufficiente per il solo fatto di provenire da lui, ma neppure ignorata quando trovi riscontro nella concreta organizzazione societaria e nei flussi finanziari.

È questo, probabilmente, il contributo più rilevante della pronuncia al nuovo sistema: la ristretta base partecipativa non rende fungibili le posizioni dei soci sul piano probatorio.

La presunzione opera secondo una fattispecie generale; la prova contraria deve invece poter ricostruire la realtà individuale di ciascun partecipante. Sarebbe incoerente riconoscere, da un lato, che il reddito imputato costituisce un reddito personale del socio e, dall'altro, impedire che la prova si concentri proprio sulle circostanze che caratterizzano la sua posizione personale.

La sentenza pone, inoltre, un limite metodologico al giudice di merito. La dichiarazione del terzo non può essere né accolta acriticamente né respinta mediante formule stereotipate. Deve essere valutata. Ciò significa confrontarla con le altre risultanze istruttorie e spiegare perché essa, singolarmente o unitamente agli altri elementi, sia oppure non sia idonea a rendere plausibile una ricostruzione alternativa a quella presunta dalla legge.

Questo obbligo di valutazione assume un significato ancora maggiore dopo la trasformazione della presunzione in legale. Se l'Amministrazione beneficia di un'inferenza predeterminata dal legislatore, il momento nel quale il giudice esamina la prova contraria diviene il principale spazio nel quale la fattispecie astratta viene confrontata con la realtà economica individuale.

Cass. n. 23383/2026 può quindi essere letta, pur essendo maturata nel quadro precedente alla piena applicazione della novella, come un precedente particolarmente utile per delineare lo statuto probatorio post-riforma. Essa conferma tre principi: la prova contraria non è limitata alla documentazione diretta; può essere costruita anche presuntivamente; le dichiarazioni di terzi devono essere valutate secondo la loro concreta attendibilità e in connessione con gli altri elementi del processo.

La conclusione può essere formulata in termini più generali: la presunzione legale tipizza l'inferenza, ma non tipizza la prova contraria. Quest'ultima deve restare aperta a ogni elemento idoneo a dimostrare che la ricchezza presunta dalla legge non sia stata, in concreto, percepita dal contribuente.

In questa prospettiva, Cass. n. 23383/2026 non introduce un privilegio probatorio per le dichiarazioni del terzo, ma afferma qualcosa di più equilibrato e sistematicamente rilevante: nessuna fonte di prova può essere esclusa in astratto quando sia potenzialmente idonea, nel concorso con gli altri elementi, a individualizzare la reale destinazione della ricchezza e la posizione del singolo socio. È precisamente questa individualizzazione che impedisce alla nuova

presunzione legale relativa di degradare, nella sua applicazione pratica, in una imputazione collettiva e indistinta degli utili occulti.

20. Partecipazioni mediate e presunzione multilivello: tra controllo sostanziale e autonomia delle fattispecie impositive

Il problema delle partecipazioni mediate costituisce uno dei terreni nei quali il passaggio dalla presunzione giurisprudenziale alla presunzione legale può produrre gli effetti più significativi. Nel diritto vivente anteriore alla riforma, la Cassazione aveva progressivamente adottato una lettura sostanzialistica della ristretta base partecipativa, ritenendo che la presenza di una o più persone giuridiche nella catena societaria non fosse, di per sé, sufficiente a interrompere l'inferenza distributiva.

Cass. n. 12903/2024 ha espressamente riconosciuto che la presunzione può operare anche in presenza di una partecipazione mediata da altra persona giuridica. L'orientamento è stato ulteriormente sviluppato da Cass. n. 15274/2025 che ha affermato che, ai fini dell'individuazione della ristretta base, non assume carattere decisivo la circostanza che i partecipanti diretti siano persone fisiche, società di persone o società di capitali: ciò che rileva è se le società intermedie costituiscano, nella concreta struttura del gruppo, uno schermo rispetto a un numero molto ristretto di persone fisiche nelle cui mani rimane concentrato il controllo. Nello stesso solco Cass. n. 16035/2025 ha ribadito che lo schermo della personalità giuridica non impedisce, nel sistema previgente, l'estensione della presunzione ai diversi livelli dell'organizzazione societaria quando anche a tali livelli ricorra la ristrettezza della compagine.

Questa giurisprudenza contiene, tuttavia, due proposizioni concettualmente diverse, che dopo l'art. 23 devono essere tenute separate. Una cosa è utilizzare la struttura partecipativa complessiva per stabilire se una società possa qualificarsi come società a ristretta base partecipativa; altra cosa è utilizzare quella stessa struttura per imputare direttamente a soggetti collocati a livelli successivi il medesimo utile occulto.

La prima operazione conserva una significativa giustificazione anche nel nuovo sistema. Se la ratio della ristrettezza consiste nella concentrazione del controllo e nella particolare conoscibilità delle vicende sociali, sarebbe eccessivamente formalistico arrestare l'indagine alla composizione immediata del capitale. Una società partecipata da due holding, entrambe riconducibili alle medesime due o tre persone fisiche, può presentare, sotto il profilo sostanziale, caratteristiche non molto diverse da una società direttamente partecipata da quelle stesse persone. È proprio questo il criterio valorizzato da Cass. n. 15274/2025, che qualifica come meramente formale, ai fini della verifica della ristrettezza, la circostanza che le persone fisiche siano soci "di secondo livello".

Ben diverso è, però, il problema della propagazione reddituale.

Il fatto che la società Beta possa essere considerata parte di una struttura societaria sostanzialmente ristretta non significa che l'utile presuntivamente distribuito da Alfa a Beta possa essere, per ciò solo, considerato ulteriormente distribuito da Beta alle persone fisiche che ne sono socie. Il primo passaggio e il secondo corrispondono a fattispecie reddituali diverse, riferite a soggetti diversi e, potenzialmente, sottoposte anche a differenti regimi di tassazione.

È qui che la positivizzazione della presunzione dovrebbe determinare una discontinuità rispetto alle formulazioni più espansive del precedente diritto vivente.

L'art. 23 non istituisce una regola generale di trasparenza economica del gruppo. Non stabilisce che l'utile occulto debba essere imputato, attraverso tutti gli anelli della catena partecipativa, alle persone fisiche che si collocano al suo vertice. Esso individua una specifica fattispecie presuntiva, subordinandone l'operatività a determinati presupposti. Nel testo dell'articolo è già correttamente evidenziato che l'avverbio "*esclusivamente*" svolge una funzione delimitativa e che ogni livello della catena deve essere autonomamente verificato.

Occorre, quindi, distinguere il look-through organizzativo dal look-through reddituale.

Il primo può essere utilizzato, entro limiti ragionevoli, per accertare chi eserciti effettivamente il controllo e se la compagine presenti quella concentrazione che giustifica la qualificazione come ristretta.

Il secondo, invece, non può essere dato per presupposto. Superare la personalità giuridica della società intermedia ai fini dell'imputazione del reddito significa incidere sull'autonomia soggettiva di distinti contribuenti e richiede pertanto una specifica base normativa o la dimostrazione degli ulteriori presupposti previsti dall'ordinamento per disconoscere l'interposizione.

La distinzione può essere rappresentata attraverso un esempio. Se Alfa S.r.l. produce un utile extracontabile e Beta S.r.l. ne è socia, ricorrendo i presupposti dell'art. 23 potrà porsi il problema della distribuzione dell'utile da Alfa a Beta. Ma il successivo passaggio da Beta ai propri soci persone fisiche costituisce un fatto ulteriore. Non può essere ricavato automaticamente dalla prima distribuzione, perché l'ingresso della ricchezza nella sfera di Beta non equivale alla sua immediata fuoriuscita verso i soci di Beta.

Affermare il contrario significherebbe costruire una presunzione a cascata:

Alfa produce l'utile occulto; si presume che lo distribuisca a Beta; dalla distribuzione presunta a Beta si presume una seconda distribuzione ai soci di Beta; da questa, eventualmente, una terza distribuzione ai partecipanti di un ulteriore livello.

Un simile meccanismo finirebbe per moltiplicare il medesimo fatto economico attraverso una sequenza di inferenze nelle quali ogni fatto presunto diverrebbe automaticamente il fatto-base della presunzione successiva.

La difficoltà non coincide con il tradizionale e discusso divieto di *praesumptum de praesumpto*. Il problema è più radicale: manca la verifica autonoma della fattispecie normativa ad ogni livello.

La nuova disciplina sembra richiedere, invece, che ciascun passaggio venga esaminato separatamente. Occorre verificare quale soggetto abbia conseguito il componente reddituale tipizzato, quale sia il "*corrispondente utile*", chi sia il socio nei cui confronti la legge consente di presumere la distribuzione e quale regime fiscale trovi applicazione rispetto a quel percettore. Solo una volta esaurita tale fattispecie potrà essere affrontata l'eventuale vicenda reddituale successiva.

Assume qui particolare rilievo la soggettività tributaria della società intermedia. La circostanza che Beta sia interamente controllata da poche persone fisiche non cancella, di per

sé, la sua autonomia giuridica e fiscale. Se Beta riceve un utile, quel reddito entra anzitutto nella sua sfera tributaria secondo le regole applicabili al soggetto societario. La successiva attribuzione ai suoi soci costituisce un diverso evento reddituale. La concentrazione proprietaria può assumere rilievo probatorio, ma non è sufficiente a cancellare il passaggio attraverso il patrimonio della società intermedia.

Naturalmente, diversa sarebbe l'ipotesi nella quale venga autonomamente dimostrato che la società interposta costituisca uno schermo fittizio o che ricorrano i presupposti di altre disposizioni idonee a imputare il reddito all'effettivo possessore. Ma in tal caso il superamento del livello societario non deriverebbe automaticamente dall'art. 23: troverebbe fondamento nella distinta disciplina dell'interposizione o negli altri strumenti antielusivi applicabili alla concreta fattispecie. È opportuno mantenere separati i due percorsi argomentativi.

Questa distinzione permette anche di rileggere criticamente Cass. n. 15274/2025 e Cass. n. 16035/2025. Le pronunce sono importanti perché confermano che la ristrettezza deve essere valutata sostanzialmente, senza fermarsi alla presenza formale di società intermedie. Cass. n. 15274/2025, ad esempio, attribuisce rilievo decisivo alla concentrazione effettiva del controllo «in pochissime mani». Cass. n. 16035/2025 giunge, nel precedente sistema, ad affermare che la presunzione può estendersi ai diversi gradi dell'organizzazione societaria.

È proprio quest'ultima proposizione che, dopo la riforma, necessita a mio avviso di essere sottoposta a una nuova verifica di compatibilità normativa. Una cosa è riconoscere continuità alla lettura sostanziale della compagine; altra è ritenere ancora utilizzabile, senza adattamenti, la precedente propagazione multilivello della presunzione.

La tipizzazione legislativa comporta, infatti, anche un vincolo per l'interprete. Se il legislatore ha indicato quando la distribuzione può essere presunta, l'interprete non può estenderne automaticamente l'efficacia oltre la fattispecie descritta dalla legge sulla sola base di una massima giurisprudenziale elaborata nel sistema anteriore.

Da questo punto di vista, l'avverbio “esclusivamente” assume nuovamente una funzione centrale. Esso non delimita soltanto le categorie dei componenti reddituali rilevanti; concorre a esprimere una più generale esigenza di tipicità della fattispecie presuntiva. L'inferenza opera quando ricorrono le condizioni stabilite dalla norma, non semplicemente quando l'assetto societario rende economicamente plausibile che la ricchezza sia risalita lungo la catena partecipativa.

La soluzione appare coerente anche con l'art. 53 Cost. A ogni livello deve poter essere individuata una capacità contributiva riferibile al soggetto tassato. Il fatto che una ricchezza sia entrata nella disponibilità di una società controllata non dimostra, senza un ulteriore titolo di imputazione, che sia entrata anche nel patrimonio personale dei soci che la controllano.

Si può dunque formulare una regola interpretativa di sintesi: la partecipazione mediata può rilevare per individuare la ristretta base; non basta, da sola, per presumere una distribuzione mediata dell'utile.

Il nuovo art. 23 dovrebbe, pertanto, essere applicato secondo un criterio di segmentazione della catena partecipativa. A ciascun livello devono essere autonomamente verificati soggetto, fatti-base, corrispondente utile, beneficiario della distribuzione e prova contraria. Solo così la

valorizzazione sostanziale del controllo può convivere con l'autonomia dei soggetti societari e con la tassatività della nuova presunzione legale.

In definitiva, la riforma non impone necessariamente di abbandonare la lettura sostanziale elaborata dalla Cassazione per le partecipazioni mediate; impone però di distinguere ciò che tale lettura può dimostrare. Può concorrere a dimostrare la ristrettezza della compagine; non può trasformare una singola rettifica societaria in una catena automatica di redditi presuntivamente distribuiti. La personalità giuridica può non essere decisiva per comprendere chi controlla la società, ma torna ad esserlo quando occorre stabilire chi abbia conseguito la ricchezza imponibile.

21. L'imputazione temporale: una presunzione che la legge non ha tipizzato

La riforma stabilisce che gli utili si presumono distribuiti, ma non indica quando tale distribuzione debba considerarsi avvenuta. Il silenzio non è secondario, perché il momento temporale della percezione costituisce parte integrante della fattispecie reddituale del socio.

Nel diritto vivente antecedente alla novella, la Cassazione ha generalmente collocato l'attribuzione nello stesso periodo d'imposta in cui gli utili extracontabili erano stati conseguiti dalla società. La soluzione muoveva dall'idea che, proprio perché si trattava di utili sottratti ai circuiti formali della contabilità e privi di una deliberazione assembleare di distribuzione, fosse ragionevole ritenere che la loro appropriazione fosse contestuale alla formazione della provvista extracontabile. In questo senso, la giurisprudenza ha frequentemente costruito l'imputazione temporale come naturale corollario della stessa massima di esperienza che sorreggeva la presunzione distributiva.

Il problema è che l'art. 23 del d.lgs. n. 148/2026 non ha positivizzato questo ulteriore passaggio.

La norma tipizza il presupposto della presunzione e il fatto presunto — la distribuzione dei corrispondenti utili — ma non stabilisce che tale distribuzione debba necessariamente coincidere con il periodo d'imposta in cui il maggior componente reddituale è stato conseguito dalla società.

La distinzione è decisiva.

Una cosa è presumere che una determinata ricchezza sia stata distribuita; altra cosa è presumere che lo sia stata proprio in un determinato esercizio.

La prima inferenza oggi trova fondamento nella legge.

La seconda continua invece a essere priva di una specifica base normativa.

Per questa ragione, non appare corretto trasformare automaticamente il precedente criterio giurisprudenziale di contestualità in una seconda presunzione legale implicita.

L'art. 23 non autorizza una simile estensione.

Il principio di legalità tributaria e, più in generale, il carattere tipico delle presunzioni legali impongono di distinguere ciò che il legislatore ha espressamente presunto da ciò che è rimasto affidato alla valutazione del caso concreto. Una presunzione legale non può essere estesa per analogia oltre il fatto espressamente tipizzato, soprattutto quando l'elemento aggiuntivo incide direttamente sull'individuazione del periodo d'imposta.

Ne consegue che il criterio della coincidenza temporale dovrebbe continuare a essere considerato, anche dopo la riforma, una massima di esperienza e non una presunzione legale.

In altri termini, l'Amministrazione finanziaria potrà certamente sostenere che, in assenza di elementi contrari, la formazione di una provvista extracontabile e la sua distribuzione siano avvenute nello stesso esercizio; ma tale conclusione non dovrebbe beneficiare automaticamente dell'inversione probatoria prevista dall'art. 23.

Questo punto merita particolare attenzione perché, se si ritenesse diversamente, si produrrebbe una indebita duplicazione dell'effetto presuntivo: dalla norma si ricaverebbe non soltanto la presunzione della distribuzione, ma anche quella della sua contestualità temporale, benché il legislatore non abbia disciplinato quest'ultimo elemento.

La prova contraria del socio deve quindi poter investire anche il quando dell'eventuale attribuzione.

Il contribuente potrà, ad esempio, dimostrare che le somme sono rimaste nella disponibilità della società per un periodo successivo; che sono state utilizzate per finanziare l'attività; che sono confluite in una cassa extracontabile rimasta nella gestione dell'amministratore; che l'appropriazione è avvenuta soltanto in un esercizio successivo; oppure che la disponibilità è stata impiegata per pagamenti non contabilizzati e non per la distribuzione ai soci.

La stessa giurisprudenza più recente sulla prova contraria depone per una simile lettura. Cass. n. 5881/2025 ha ammesso che il contribuente possa dimostrare, anche presuntivamente, che i maggiori ricavi non siano stati distribuiti ma accantonati, reinvestiti o appropriati da altro soggetto. Se è ammissibile provare una destinazione alternativa della provvista, deve esserlo, a maggior ragione, anche la dimostrazione che l'eventuale distribuzione non sia avvenuta nell'esercizio presunto dall'Ufficio.

Il profilo temporale, del resto, non può essere ridotto a una mera questione cronologica.

Dal momento in cui la distribuzione viene collocata dipendono conseguenze sostanziali e procedurali di rilievo: l'individuazione del periodo d'imposta del socio; il regime fiscale applicabile alla partecipazione; la dichiarazione nella quale il reddito avrebbe dovuto essere indicato; i termini di decadenza dell'accertamento; l'eventuale obbligo di ritenuta; il regime sanzionatorio e, nei casi più delicati, persino la rilevanza penale della condotta.

Per questo motivo, il momento della percezione non può essere trattato come un dettaglio accessorio della presunzione.

Esso costituisce una componente autonoma della fattispecie impositiva del socio.

La distinzione acquista particolare importanza anche nei casi di modificazione della compagine sociale tra un esercizio e l'altro. Se si presume automaticamente che gli utili siano distribuiti nell'anno della loro formazione, il reddito viene imputato ai soci presenti in quell'esercizio. Ma se la distribuzione effettiva fosse avvenuta successivamente, la platea dei percettori potrebbe essere diversa.

Si pensi alla cessione della partecipazione, al recesso, alla successione *mortis causa*, all'ingresso di nuovi soci o alla variazione delle percentuali di partecipazione.

In queste ipotesi, la presunzione di contestualità non riguarda più soltanto il quando, ma finisce per determinare anche il chi.

Ed è proprio questo effetto a rendere particolarmente problematica una sua applicazione automatica.

La medesima cautela vale per l'imputazione pro quota.

Se la legge presume la distribuzione dei corrispondenti utili, non necessariamente ne consegue che il riparto debba essere sempre proporzionale alle partecipazioni esistenti nel medesimo esercizio. Anche questo è un passaggio tradizionalmente elaborato dalla giurisprudenza, ma non espressamente tipizzato dalla novella.

Il nuovo testo impone quindi una maggiore disciplina del ragionamento probatorio.

L'Ufficio finanziario può beneficiare della presunzione legale quanto all'avvenuta distribuzione, una volta provati i fatti-base.

Non può però estendere automaticamente quella presunzione anche al momento temporale, alla concreta modalità di riparto e alla composizione soggettiva della distribuzione senza verificare se tali ulteriori elementi siano effettivamente sostenuti dalle circostanze del caso.

Sotto questo profilo, il silenzio legislativo può essere letto anche in modo sistematico.

Quando il legislatore ha voluto predeterminare il momento temporale di rilevanza di un reddito, lo ha fatto attraverso specifiche regole di imputazione. Nell'art. 23, invece, ha scelto di tipizzare il se della distribuzione, non il quando.

Non appare quindi metodologicamente corretto colmare il silenzio mediante una sorta di ultrattività automatica del diritto vivente precedente.

La giurisprudenza anteriore può certamente continuare a fornire una massima di esperienza utile, ma essa deve essere ricondotta al proprio corretto rango: criterio inferenziale suscettibile di verifica e confutazione, non effetto legale necessario.

Questa ricostruzione è coerente anche con il carattere bifronte della riforma.

Il legislatore ha rafforzato l'Amministrazione finanziaria su un punto preciso: il fatto della distribuzione.

Proprio per questo non vi è ragione di ampliare ulteriormente, per via interpretativa, il vantaggio probatorio anche a elementi che non sono stati espressamente inclusi nella disposizione.

Il principio dovrebbe essere formulato in termini netti: l'art. 23 presume la distribuzione, non la sua contestualità temporale.

Il momento della percezione resta, pertanto, un elemento da ricostruire alla luce delle circostanze concrete e delle ordinarie regole probatorie, salva la possibilità di utilizzare massime di esperienza purché non vengano trasformate in automatismi.

Questa conclusione appare, oltre che sistematicamente più corretta, coerente con il principio di capacità contributiva.

Il socio deve essere tassato nel periodo in cui la ricchezza può ragionevolmente essere considerata entrata nella sua sfera patrimoniale, non necessariamente nel momento in cui essa è stata prodotta dalla società.

Confondere i due momenti significherebbe reintrodurre, per via interpretativa, una forma di trasparenza fiscale presuntiva, proprio mentre la riforma continua a qualificare il reddito del socio come utile da partecipazione e non come quota del reddito societario.

In definitiva, il nuovo art. 23 risolve il problema dell'an della distribuzione, ma lascia aperto quello del quando. E proprio perché il legislatore ha scelto di tipizzare soltanto il primo, il secondo deve restare affidato a un accertamento autonomo, contestabile dal socio con ogni elemento idoneo a dimostrare una diversa collocazione temporale della ricchezza.

La mancata disciplina di questo profilo costituisce una delle lacune più rilevanti della novella e rappresenterà, con ogni probabilità, uno dei primi terreni sui quali sarà necessario verificare se la giurisprudenza post-riforma intenderà davvero distinguere ciò che la legge ha trasformato in presunzione legale da ciò che è rimasto, invece, semplice massima di esperienza.

22. Ritenute alla fonte e sanzioni: limiti all'espansione della presunzione

La qualificazione delle somme come utili da partecipazione pone il problema delle ritenute alla fonte. Nella distribuzione ordinaria, l'obbligo del sostituto si collega a un pagamento individuato quanto a beneficiario, ammontare e momento di effettuazione; nella distribuzione extracontabile, invece, l'attribuzione può emergere soltanto *ex post* attraverso la presunzione prevista dall'art. 23.

Ne consegue che la presunzione della distribuzione, funzionale all'accertamento del reddito del socio, non può essere automaticamente estesa a tutti gli elementi costitutivi dell'obbligo di ritenuta. In particolare, restano autonomamente rilevanti l'individuazione del percettore, il momento della distribuzione e il regime fiscale concretamente applicabile. La questione è tanto più delicata in quanto, come osservato nel paragrafo precedente, la novella non tipizza il momento temporale dell'attribuzione.

Analoga cautela si impone sul piano sanzionatorio. L'accertamento dell'imposta mediante una presunzione legale relativa non comporta, di per sé, la dimostrazione della colpevolezza. La responsabilità amministrativa richiede infatti una valutazione autonoma dell'elemento soggettivo: circostanze quali l'estraneità alla gestione, l'assenza di poteri bancari o informativi, la concentrazione della gestione in altro soggetto possono non essere sufficienti a eliminare il reddito presunto, ma assumere comunque rilievo ai fini della rimproverabilità della condotta.

Deve pertanto essere respinta ogni automatica equivalenza tra reddito presunto e violazione colpevole. L'art. 23 presume, ricorrendone i presupposti, la distribuzione dell'utile; non presume la consapevolezza del socio, la partecipazione all'occultamento o la volontà di sottrarre il reddito alla dichiarazione.

Il principio vale, con maggiore intensità, in materia penale tributaria. La presunzione fiscale può concorrere alla formazione del materiale probatorio, ma non può sostituire l'accertamento del fatto tipico e del dolo secondo le regole proprie del processo penale. L'inversione dell'onere probatorio prevista sul piano tributario non è trasferibile automaticamente nel giudizio penale.

La distinzione sistematica deve quindi rimanere ferma: presumere la distribuzione non significa presumere tutte le conseguenze giuridiche della distribuzione. Obblighi di ritenuta, responsabilità amministrativa e responsabilità penale costituiscono fattispecie autonome, ciascuna delle quali richiede la verifica dei propri specifici presupposti.

23. La disciplina transitoria: efficacia immediata, retroattività e rapporti pendenti

Tra le questioni lasciate irrisolte dall'art. 23, quella intertemporale è probabilmente destinata a manifestarsi per prima nella pratica degli uffici e nel contenzioso tributario.

Il d.lgs. 7 agosto 2026, n. 148 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'11 agosto 2026 ed è entrato in vigore il 12 agosto 2026, secondo la previsione che colloca l'efficacia del decreto nel giorno successivo alla pubblicazione. La nuova disciplina sulla presunzione è quindi vigente dal 12 agosto 2026 ma il decreto è silente sulla sorte degli atti anteriori e delle controversie pendenti.

Come è noto, una norma è vigente dal momento stabilito dall'ordinamento. È retroattiva soltanto quando attribuisce conseguenze giuridiche nuove a fatti o fattispecie perfezionatisi anteriormente alla sua entrata in vigore. Può, invece, trovare applicazione immediata a un atto o a un segmento procedimentale successivo pur se riferito a fatti economici anteriori, senza che per questo debba necessariamente qualificarsi come retroattiva.

La distinzione è decisiva nel caso dell'art. 23 perché la disposizione presenta una struttura non omogenea.

Da un lato, essa determina i presupposti in presenza dei quali l'Amministrazione finanziaria può utilizzare una particolare tecnica presuntiva: sotto questo profilo attiene al potere di accertamento e alla disciplina della prova.

Dall'altro, definisce il trattamento fiscale della ricchezza attribuita al socio, qualificandola come utile da partecipazione: sotto questo secondo profilo incide sulla fattispecie sostanziale del reddito.

La prima parte della norma segue naturalmente la logica dell'atto di accertamento, mentre la seconda parte presenta un aspetto sostanziale e tende, per sua natura, a seguire il periodo d'imposta.

Il primo dato certo è che il legislatore non ha introdotto una specifica disposizione transitoria che estenda espressamente l'art. 23 al passato. Non vi è una clausola che dichiari applicabile la novella ai periodi d'imposta precedenti; non vi è una disposizione di interpretazione autentica; non vi è una regola che disponga espressamente la riapertura dei rapporti non definitivi.

Questo silenzio ha un peso sistematico.

Quando il legislatore vuole estendere una disciplina a fattispecie anteriori, normalmente lo afferma e ne individua i limiti. Un precedente metodologico è costituito dall'art. 36 del d.P.R. n. 42/1988, con il quale il legislatore dettò espressamente le condizioni alle quali determinate disposizioni del TUIR potevano spiegare effetti anche sui periodi precedenti, preservando comunque gli accertamenti definitivi.

Da ciò discende una prima conclusione: non è scientificamente corretto qualificare l'art. 23 come norma espressamente retroattiva.

La vera questione è se, e in quale misura, alcuni suoi contenuti possano trovare applicazione immediata a procedimenti e atti successivi al 12 agosto 2026 aventi ad oggetto annualità anteriori.

La tesi che appare maggiormente persuasiva, almeno quanto alla disciplina della presunzione, è quella dell'applicazione immediata agli atti emessi dopo l'entrata in vigore, anche quando abbiano ad oggetto periodi d'imposta anteriori.

Invero, l'art. 23 stabilisce le condizioni alle quali l'Ufficio finanziario può oggi presumere la distribuzione: componenti reddituali appartenenti alle categorie tipizzate, standard degli elementi "*certi e precisi*" e identificazione dei corrispondenti utili. Se l'avviso di accertamento viene emanato dopo il 12 agosto 2026, il potere amministrativo viene esercitato quando la legge che ne delimita l'utilizzazione è già vigente.

In questa prospettiva, il riferimento temporale rilevante non è necessariamente il periodo nel quale la società ha prodotto il reddito, ma il momento nel quale l'Amministrazione finanziaria esercita il potere di ricostruire presuntivamente un autonomo reddito del socio.

La disposizione, in quanto regola i presupposti in presenza dei quali l'Ufficio può utilizzare la presunzione, dovrebbe disciplinare gli atti impositivi emessi dopo la sua entrata in vigore, quale che sia il periodo d'imposta interessato.

Questa tesi trova un ulteriore sostegno nella legge delega.

Il legislatore delegante non ha chiesto al Governo di introdurre una nuova imposizione sul socio, ma di limitare la possibilità di presumere la distribuzione. Sarebbe difficilmente conciliabile con tale finalità consentire all'Amministrazione, dopo l'entrata in vigore della norma attuativa, di continuare a emanare nuovi atti utilizzando il più ampio paradigma giurisprudenziale previgente soltanto perché l'annualità verificata è precedente al 2026.

Si avrebbe il paradosso di una legge vigente che limita un potere dell'Ufficio, ma che l'Ufficio potrebbe continuare a esercitare senza quei limiti per molti anni, sino all'esaurimento delle annualità pregresse ancora accertabili.

La soluzione dell'applicazione immediata della novella evita questo risultato.

Essa deve tuttavia essere formulata con precisione: non significa necessariamente attribuire efficacia retroattiva alla fattispecie reddituale, ma applicare la disciplina vigente a un potere di accertamento esercitato dopo la sua entrata in vigore.

Diversa è la posizione degli avvisi di accertamento già perfezionati anteriormente.

Qui non vi è un potere ancora da esercitare: l'Amministrazione finanziaria lo ha già esercitato secondo il quadro normativo e giurisprudenziale allora vigente.

In assenza di una specifica previsione di retroattività o di interpretazione autentica, appare quindi assai più difficile sostenere che l'art. 23 determini *ipso iure* l'illegittimità sopravvenuta degli atti notificati prima del 12 agosto 2026.

La nuova norma non contiene una disposizione che travolga gli effetti degli atti precedenti.

Ciò non significa, naturalmente, che la disposizione sia priva di qualsiasi interesse per la controversia sull'atto impositivo anteriore. Significa soltanto che occorre distinguere il piano dell'applicazione diretta da quello del valore interpretativo e sistematico della nuova disciplina.

Quando il legislatore, attuando una delega che imponeva di "limitare" la presunzione, decide che soltanto determinati fatti sono idonei a sorreggere l'imputazione al socio, la scelta normativa può contribuire a valutare criticamente la razionalità delle precedenti estensioni

giurisprudenziali. Ma questo argomento non può essere trasformato, senza base positiva, in una retroattività generalizzata.

Ancora più delicato è il problema delle controversie già instaurate al 12 agosto 2026.

Qui si confrontano due esigenze.

La prima è quella propria del principio *tempus regit actum*: il giudice valuta normalmente la legittimità dell'atto sulla base del diritto che ne disciplinava l'emanazione.

La seconda deriva dalla circostanza che la nuova norma non interviene su un istituto qualsiasi, ma su una costruzione giurisprudenziale che il legislatore delegante ha espressamente voluto limitare in nome della certezza del diritto.

Non è dunque irragionevole domandarsi se una disciplina più favorevole e delimitativa possa incidere sui rapporti non ancora definitivamente chiusi.

Sono possibili entrambe le letture: 1) non applicare il nuovo art. 23, quale *ius superveniens*, agli atti già notificati e alle liti già in corso; 2) applicare la novella, anche perché il decreto, a differenza di altre disposizioni, non ha dettato una specifica decorrenza.

L'assenza di una disposizione transitoria non prova la retroattività; ma non risolve neppure, da sola, ogni problema di immediata applicabilità ai rapporti ancora aperti.

A mio avviso, nei giudizi pendenti la distinzione più rigorosa resta quella tra efficacia normativa diretta e valore ermeneutico della novella.

La prima è controversa.

Il secondo è difficilmente negabile.

Il legislatore ha ormai dichiarato normativamente che un costo semplicemente indeducibile non equivale, ai fini della presunzione, a un costo inesistente; che un componente positivo deve possedere determinate caratteristiche; che l'inferenza è utilizzabile “*esclusivamente*” nelle ipotesi tipizzate. Questa scelta non riscrive automaticamente il passato, ma rende certamente più problematica la persistente applicazione di massime pretorie fondate su una logica che il legislatore ha successivamente ritenuto troppo ampia.

Una situazione pratica merita autonoma considerazione: lo schema d'atto notificato prima del 12 agosto 2026 nell'ambito del contraddittorio preventivo e il successivo avviso definitivo adottato dopo tale data.

In questa ipotesi appare particolarmente convincente la tesi dell'applicazione della nuova disciplina.

Lo schema d'atto non coincide con l'esercizio definitivo della potestà impositiva. L'atto destinato a incidere autoritativamente sulla posizione del contribuente viene adottato quando l'art. 23 è già vigente.

L'Ufficio finanziario dovrebbe pertanto verificare se la pretesa originariamente prospettata continui a essere compatibile con i nuovi limiti normativi prima di trasformarla nell'avviso definitivo.

Sostenere il contrario significherebbe cristallizzare il regime applicabile al momento di un atto endoprocedimentale, consentendo che l'Amministrazione finanziaria emetta dopo il 12

agosto 2026 un provvedimento fondato su una tecnica presuntiva che la legge vigente, in quel momento, non autorizza più nei medesimi termini.

La cautela aumenta quando si passa dal potere di presumere alla disciplina fiscale dell'utile imputato.

La disposizione presenta una intrinseca asimmetria, perché la prima parte ha carattere accertativo-probatorio, mentre quella relativa alla qualificazione e al trattamento dell'utile incide sul regime sostanziale del reddito.

Per quest'ultimo profilo acquistano maggiore forza i principi generali di irretroattività delle disposizioni sostanziali tributarie e, in particolare, l'esigenza che il trattamento fiscale della fattispecie sia individuato secondo la normativa vigente nel periodo nel quale il presupposto reddituale si è realizzato.

Non è quindi necessario — né sistematicamente corretto — fornire un'unica risposta temporale a tutti i contenuti dell'art. 23.

Una norma può essere immediatamente applicabile quanto alla disciplina dell'accertamento e, nello stesso tempo, richiedere un diverso criterio temporale quanto alla disciplina sostanziale dell'imposta.

È questo uno dei punti che rendono il silenzio legislativo particolarmente infelice.

Il problema intertemporale presenta, infine, un profilo peculiare.

Nella misura in cui circoscrive le rettifiche idonee ad attivare la presunzione, la nuova disciplina è più favorevole al contribuente rispetto alle applicazioni più espansive del precedente diritto vivente.

L'art. 23 non è interamente e univocamente favorevole al contribuente: restringe i fatti-base, ma rafforza la forza dell'inferenza sulla distribuzione, trasformandola in presunzione legale relativa. Proprio questa natura bifronte impone prudenza prima di qualificare complessivamente la novella come norma di favore suscettibile, per ciò solo, di applicazione retroattiva.

La componente delimitativa è favorevole.

La trasformazione della *praesumptio hominis* in presunzione legale relativa può invece risultare più onerosa per il socio, almeno sotto il profilo del riparto probatorio.

Anche questo elemento depone contro soluzioni intertemporali indifferenziate.

Il quadro può allora essere ricostruito nei seguenti termini.

La nuova disciplina è vigente dal 12 agosto 2026. Non contiene una previsione espressa che ne stabilisca la retroattività. È tuttavia seriamente sostenibile — e, a mio avviso, preferibile — che i limiti posti all'esercizio del potere presuntivo debbano essere rispettati per gli atti impositivi emessi dal 12 agosto 2026, anche quando riguardino periodi d'imposta precedenti.

Più difficile è sostenerne l'applicazione diretta agli atti già notificati, rispetto ai quali la nuova norma non determina automaticamente alcuna illegittimità sopravvenuta.

Per i giudizi pendenti, la questione rimane aperta: la novella non può essere automaticamente qualificata come *ius superveniens* retroattivo, ma possiede un indubbio valore

sistematico nella rilettura di una presunzione giurisprudenziale che il legislatore ha espressamente deciso di tipizzare e limitare.

Infine, quando il procedimento sia iniziato anteriormente ma l'atto definitivo venga emanato dopo il 12 agosto 2026, appare particolarmente persuasiva l'applicazione dei nuovi limiti, poiché è in quel momento che l'Amministrazione finanziaria esercita definitivamente il potere impositivo.

L'art. 23 ha efficacia immediata dal 12 agosto 2026 e non è espressamente retroattivo. L'applicazione immediata ai nuovi atti riferiti ad annualità pregresse non deve essere confusa con la retroattività sui rapporti e sugli atti già perfezionati.

Il problema non è soltanto teorico. È destinato a incidere sulla sorte di un numero considerevole di accertamenti tributario relativi ad annualità precedenti ancora aperte e, proprio per questo, sarebbe stato auspicabile che il legislatore avesse accompagnato la tipizzazione della presunzione con una norma transitoria espressa, anziché affidare ancora una volta alla giurisprudenza la definizione dei confini temporali di un istituto che la riforma dichiarava di voler sottrarre all'incertezza interpretativa.

24. Spunti ricostruttivi: la fattispecie a formazione progressiva e il duplice equilibrio probatorio

Le considerazioni sin qui svolte consentono di ricostruire la nuova disciplina secondo lo schema di una fattispecie a formazione progressiva, nella quale l'effetto presuntivo non discende immediatamente dal mero accertamento di un maggior reddito societario, ma presuppone la previa dimostrazione di una pluralità di elementi, logicamente e giuridicamente distinti.

La precisazione non è soltanto descrittiva. Essa è necessaria per evitare che la positivizzazione della presunzione determini una sovrapposizione tra il fatto che abilita l'inferenza e il fatto che, per effetto della legge, viene inferito. È proprio nella corretta separazione di questi due momenti che si colloca, a mio avviso, una delle principali chiavi interpretative dell'art. 23 del d.lgs. n. 148/2026.

Nel diritto vivente anteriore alla riforma, la Cassazione individuava il fatto noto soprattutto nella ristrettezza della compagine e nel conseguente vincolo di reciproco controllo tra i partecipanti. L'esistenza degli utili extracontabili costituiva il necessario antecedente economico della successiva imputazione al socio, mentre la distribuzione veniva ricostruita attraverso una presunzione semplice. Una volta riconosciuta l'operatività di tale meccanismo, gravava sul contribuente l'onere di dimostrare che gli utili fossero stati accantonati o reinvestiti oppure, secondo l'evoluzione più recente della giurisprudenza, che egli fosse rimasto concretamente estraneo alla gestione e alla percezione della relativa ricchezza.

La nuova disciplina modifica profondamente questo schema. La presunzione non nasce più dalla massima di esperienza applicata dal giudice, ma direttamente dalla legge. Ciò rende ancora più necessario distinguere le condizioni normative che ne consentono l'attivazione dall'effetto di inversione probatoria che soltanto il loro integrale accertamento può produrre.

Il primo segmento della fattispecie riguarda il requisito soggettivo-organizzativo. L'Amministrazione finanziaria deve anzitutto dimostrare che la società possa effettivamente essere qualificata come società di capitali a ristretta base partecipativa. La verifica non può

essere ridotta a un dato meramente numerico. Il legislatore non ha fissato una soglia quantitativa e la stessa giurisprudenza formatasi prima della riforma ha progressivamente valorizzato, accanto al numero dei partecipanti, la concreta concentrazione del controllo, l'effettiva conoscibilità delle vicende societarie e, nelle strutture multilivello, la sostanza dell'assetto proprietario.

La ristrettezza della base, proprio perché non definita legislativamente, non può dunque essere trattata come un dato autoevidente. Essa costituisce una condizione di applicabilità della presunzione, della cui ricorrenza l'Ufficio deve dare conto nella motivazione dell'atto e sulla quale il giudice conserva un pieno potere di verifica.

Segue un secondo segmento, di carattere propriamente oggettivo-reddituale. Non basta l'esistenza di un generico maggior imponibile. La rettifica deve rientrare in una delle fattispecie selezionate dal legislatore: componenti positivi imponibili non contabilizzati e non dichiarati oppure componenti negativi indeducibili perché inesistenti.

È uno dei punti nei quali la novella segna la discontinuità più evidente rispetto al precedente diritto vivente. La giurisprudenza era giunta ad ammettere la presunzione anche in presenza di componenti negativi regolarmente contabilizzati ma fiscalmente sconosciuti, assumendo che la relativa rettifica rendesse comunque disponibili maggiori risorse nella sfera societaria. Nel nuovo assetto, una simile equiparazione non sembra più sostenibile senza una verifica ulteriore.

Occorre, infatti, tenere distinti due concetti: l'indeducibilità è una qualificazione fiscale; l'inesistenza è un fatto economico. Un costo può essere effettivamente sostenuto e, tuttavia, risultare indeducibile per difetto di inerenza, violazione del principio di competenza, limiti quantitativi o altre ragioni stabilite dalla legge. In simili ipotesi aumenta il reddito imponibile, ma non nasce per questo una nuova ricchezza disponibile nella società.

La formula "*indeducibili perché inesistenti*" stabilisce quindi un rapporto causale preciso tra la ragione del recupero e la possibilità della successiva inferenza distributiva. Se si vuole presumere l'attribuzione ai soci di una ricchezza occulta, deve essere previamente dimostrato che quella ricchezza sia realmente esistita nella sfera economica della società.

Da qui discende una conseguenza probatoria di particolare rilievo. La possibilità di dimostrare l'inesistenza del costo anche attraverso elementi presuntivi non consente di confondere il mezzo di prova con l'oggetto della prova. L'Amministrazione finanziaria potrà certamente procedere in via indiretta; ma gli indizi dovranno convergere sull'inesistenza effettiva del componente, non sulla mera debolezza della documentazione o sulla sola indeducibilità fiscale.

In questo senso deve essere letta, a mio avviso, la formula degli "elementi certi e precisi, anche di natura presuntiva": essa amplia i mezzi attraverso i quali il fatto-base può essere accertato, ma non dovrebbe tradursi in una riduzione della consistenza dimostrativa richiesta per la sua prova.

Vi è poi un terzo passaggio, spesso assorbito nel precedente, ma concettualmente autonomo: la determinazione dei "*corrispondenti utili*".

La norma non dispone l'automatica imputazione ai soci del maggior ricavo né del maggior reddito fiscale accertato alla società. L'oggetto della presunzione è l'utile. Il dato non è

terminologico, ma sostanziale, perché ricavo, reddito imponibile e utile economicamente distribuibile rappresentano grandezze differenti.

La giurisprudenza più recente, anche alla luce dei principi affermati da Corte Cost. n. 10/2023, ha ribadito che, nella ricostruzione induttiva del reddito, devono essere considerati i costi necessari alla produzione dei maggiori ricavi quando la loro esistenza possa essere ragionevolmente desunta. La ragione è evidente: il principio di capacità contributiva non consente di tassare una ricchezza che, economicamente, non si sia mai formata.

Il tema assume una rilevanza ancora maggiore quando dal reddito della società si passa alla pretesa imposizione del socio. Se vengono ricostruiti ricavi non contabilizzati per 100, ma l'attività necessaria a produrli richiede costi per 60, non è metodologicamente corretto identificare senza ulteriori passaggi i 100 di ricavi con 100 di utile distribuibile.

Tra l'accertamento della componente positiva e l'applicazione della presunzione si colloca dunque un momento ulteriore e necessario: l'individuazione del corrispondente utile.

Ciò non comporta, per altro verso, che dalle somme imputabili ai soci debbano essere automaticamente detratte le maggiori imposte dovute dalla società. La giurisprudenza antecedente alla riforma ha escluso lo scomputo automatico dell'IRES sul rilievo che l'imposta, non essendo stata originariamente versata, non aveva ridotto la disponibilità extracontabile. Quel principio conserva un peso interpretativo e non può essere semplicemente ignorato. La nuova formulazione normativa impone, tuttavia, di spostare il quesito: non tanto se l'IRES debba essere sempre dedotta, quanto quale sia la concreta grandezza economica che possa qualificarsi come "corrispondente utile" ai fini della presunzione.

Soltanto dopo che siano stati compiutamente verificati questi passaggi — qualificazione della società, accertamento di uno dei componenti tipizzati e determinazione dell'utile corrispondente — può prodursi l'effetto proprio dell'art. 23: la presunzione legale della distribuzione ai soci.

È a questo punto che emerge la più rilevante innovazione strutturale della riforma. La distribuzione non è più il risultato di una presunzione semplice, affidata al prudente apprezzamento del giudice, ma diviene l'oggetto di una presunzione legale relativa.

Ne segue una duplice conseguenza.

Da un lato, una volta integralmente provati i fatti-base, non sarebbe coerente imporre all'Amministrazione una distinta prova della materiale attribuzione degli utili: ciò significherebbe privare di effetto la scelta legislativa.

Dall'altro lato, però, l'inversione dell'onere probatorio non può operare retroattivamente sui presupposti della presunzione stessa. L'Ufficio finanziario non può servirsi dell'effetto presuntivo per dimostrare ciò che deve essere previamente dimostrato affinché quell'effetto possa prodursi. Non può, quindi, trasferire sul socio la prova dell'esistenza di un costo quando proprio l'inesistenza del costo costituisce condizione normativa di attivazione; né può pretendere dal contribuente di dimostrare che il componente positivo fosse contabilizzato quando la mancata contabilizzazione appartiene alla fattispecie costitutiva della presunzione.

Il riparto probatorio assume così una struttura sequenziale e non circolare.

È soltanto al termine di questa sequenza che sorge l'onere del socio. Ed è qui che si colloca il secondo versante dell'equilibrio.

La trasformazione della precedente presunzione semplice in presunzione legale rende, infatti, ancora più importante una lettura ampia ed effettiva della clausola “*salva prova contraria*”. Corte Cost. n. 10/2023 ha posto un principio di carattere generale: una posizione di particolare favore probatorio riconosciuta al Fisco può reputarsi ragionevole soltanto se accompagnata dalla possibilità, per il contribuente, di utilizzare strumenti effettivi di prova contraria, comprese le presunzioni semplici.

Ne consegue che la prova liberatoria non dovrebbe essere confinata nel tradizionale binomio accantonamento-reinvestimento. Devono poter assumere rilievo tutte le circostanze seriamente incompatibili con la percezione dell’utile: la permanenza delle risorse nella società; il loro impiego nell’attività produttiva; l’appropriazione da parte di altro socio o dell’amministratore di fatto; l’effettiva estraneità alla gestione; l’assenza di poteri di firma o di accesso ai conti; le movimentazioni bancarie; i conflitti tra i soci; l’assenza di incrementi patrimoniali coerenti con il reddito imputato; nonché la diversa collocazione temporale dell’eventuale distribuzione.

La nuova disciplina sembra dunque costruita intorno a un duplice equilibrio probatorio.

Il primo opera a monte, nei confronti dell’Amministrazione finanziaria: quanto più forte è l’effetto presuntivo stabilito dalla legge, tanto più rigorosa deve essere la prova delle condizioni che ne consentono l’attivazione.

Il secondo opera a valle, nei confronti del contribuente: quanto più intenso è il vantaggio probatorio riconosciuto al Fisco, tanto più effettiva deve essere la possibilità di dimostrare che l’inferenza legislativa non corrisponde alla concreta realtà economica.

È soltanto mantenendo rigorosamente separati questi aspetti che la presunzione conserva il proprio carattere *iuris tantum* e che la tipizzazione legislativa può convivere con i principi di ragionevolezza e capacità contributiva.

25. Conclusioni

La riforma del 2026 segna una discontinuità profonda nella disciplina degli utili extracontabili delle società di capitali a ristretta base partecipativa. Per decenni il sistema ha operato attraverso una costruzione di matrice esclusivamente giurisprudenziale, progressivamente consolidatasi sino ad assumere, pur conservando formalmente natura di presunzione semplice, una notevole rigidità applicativa.

La nuova disciplina modifica anzitutto la fonte della presunzione. L’inferenza distributiva non è più soltanto il prodotto di una massima di esperienza elaborata dalla Cassazione, ma trova oggi fondamento direttamente nella legge.

Sarebbe però riduttivo descrivere l’intervento come una mera positivizzazione del diritto vivente. Il legislatore non si è limitato a trasferire nella norma il risultato cui era giunta la giurisprudenza: ne ha contemporaneamente delimitato il campo di applicazione.

Da questo punto di vista, la parola decisiva non è soltanto “*presume*”, ma anche “*esclusivamente*”.

La presunzione non è più destinata a operare per qualunque rettifica del reddito societario. Sul versante positivo devono ricorrere componenti imponibili che siano al tempo stesso non contabilizzati e non dichiarati; sul versante negativo non è sufficiente la generica indeducibilità,

ma occorre che il componente sia indeducibile perché inesistente. L'oggetto dell'imputazione, inoltre, non è il maggior imponibile societario in quanto tale, bensì il "corrispondente utile".

Sono elementi che descrivono una fattispecie più selettiva rispetto a quella cui era approdata una parte della precedente giurisprudenza.

Il contrasto è particolarmente evidente sul terreno dei costi. Se nel sistema previgente si era giunti ad ammettere la presunzione anche rispetto a componenti negativi contabilizzati ma fiscalmente disconosciuti, la nuova disciplina impone ora un requisito più specifico: il costo deve essere inesistente. Il legislatore, dunque, non recepisce integralmente il precedente diritto vivente, ma sembra correggerne alcune delle evoluzioni più espansive.

La novella, tuttavia, non può essere qualificata in termini semplicistici come una disciplina necessariamente più favorevole al contribuente.

La sua struttura è bifronte.

Sul piano dell'ampiezza applicativa, la presunzione viene circoscritta.

Sul piano della forza probatoria, invece, viene rafforzata.

Prima della riforma, la distribuzione era formalmente ricostruita attraverso una presunzione semplice, sottoposta al prudente apprezzamento del giudice secondo gli artt. 2727 e 2729 c.c. Oggi, una volta integrati i presupposti individuati dalla legge, è la norma stessa a presumere l'avvenuta distribuzione, salva prova contraria.

Il mutamento è qualitativo. L'inferenza che prima apparteneva al ragionamento giudiziale viene incorporata nella fattispecie normativa e l'Amministrazione viene dispensata dalla prova individualizzata della materiale attribuzione degli utili una volta che abbia assolto integralmente l'onere relativo ai fatti-base.

La riforma può essere, quindi, sintetizzata in una formula che ne coglie l'ambivalenza: meno fattispecie presunte, ma una presunzione più forte.

È proprio questo equilibrio tra riduzione dell'area applicativa e rafforzamento dell'effetto probatorio a rendere centrale la disciplina dell'onere della prova.

La tutela del contribuente non può essere ricercata negando l'effetto che il legislatore ha attribuito alla presunzione. Pretendere che l'Amministrazione dimostri comunque la materiale distribuzione, una volta integralmente provati i presupposti normativi, significherebbe sostanzialmente neutralizzare la novella.

Ma sarebbe altrettanto improprio consentire che l'inversione dell'onere probatorio si propaghi all'indietro e finisca per investire proprio le condizioni che l'Ufficio è tenuto a dimostrare.

Il nuovo equilibrio si colloca, pertanto, nella rigorosa distinzione tra ciò che deve essere provato e ciò che può essere presunto.

L'Amministrazione deve dimostrare i fatti-base.

La legge presume la distribuzione.

Il socio deve poter dimostrare che, nonostante la ricorrenza astratta dei presupposti, l'utile non è stato da lui percepito.

Questa scansione appare coerente anche con i principi costituzionali in materia di presunzioni tributarie. Corte Cost. n. 10/2023 ha chiarito che una presunzione legale favorevole all'Amministrazione finanziaria può essere giustificata soltanto quando poggia su un'inferenza ragionevole e sia accompagnata da un'effettiva possibilità di prova contraria. Il contribuente deve inoltre poter ricorrere, in assenza di espressi limiti normativi, anche a strumenti presuntivi.

La tipizzazione legislativa, dunque, non rende irrilevante la realtà economica. Semmai ne accresce l'importanza.

Quanto più intenso è l'effetto della presunzione, tanto maggiore deve essere l'attenzione affinché essa muova da fatti concretamente idonei a esprimere una ricchezza.

L'art. 53 Cost. impedisce di assimilare automaticamente il maggior imponibile fiscale a una capacità contributiva trasferibile al socio. La società può avere un maggior reddito imponibile senza aver formato un utile corrispondente; può aver prodotto ricchezza extracontabile e averla reinvestita; può essersi formata una provvista successivamente appropriata da un solo soggetto; la distribuzione può non essere proporzionale alle partecipazioni; uno dei soci può essere formalmente presente nella compagine ma sostanzialmente escluso dalla gestione e dalla disponibilità delle risorse.

La presunzione semplifica la prova di un segmento della fattispecie; non elimina la diversità ontologica tra questi fenomeni.

La stessa esigenza di distinzione governa il rapporto tra accertamento societario e posizione del socio. Il reddito d'impresa della società e il reddito da partecipazione del socio restano espressione di fattispecie tributarie autonome. La nuova disciplina non trasforma le società a ristretta base in società fiscalmente trasparenti: il partecipante non viene tassato perché la società ha prodotto un maggior reddito, ma perché, ricorrendo le condizioni previste dalla legge, si presume che egli abbia conseguito un utile.

Mantenere ferma questa distinzione costituisce uno dei principali presidi contro applicazioni automatiche dell'istituto.

Analoga cautela deve caratterizzare il regime della prova contraria. Già prima della riforma, la giurisprudenza aveva progressivamente superato una concezione rigidamente limitata all'accantonamento e al reinvestimento. La possibilità di dimostrare l'appropriazione della ricchezza da parte di altro soggetto, l'effettiva estraneità del socio o una diversa destinazione delle risorse mostra come l'oggetto della prova liberatoria debba essere individuato nella incompatibilità concreta tra il fatto presunto e la realtà del singolo caso.

È verosimilmente su questo terreno che si concentrerà una parte significativa del futuro contenzioso.

Se la giurisprudenza dovesse continuare a pretendere dal contribuente una prova quasi impossibile della «non percezione», la clausola "*salva prova contraria*" rischierebbe di conservare un carattere soltanto nominale. Se, invece, verrà riconosciuto rilievo a tutte le circostanze seriamente idonee a dimostrare una diversa destinazione della ricchezza o l'estraneità del singolo socio, l'istituto potrà raggiungere un punto di equilibrio tra esigenze di efficacia dell'accertamento e tutela della capacità contributiva individuale.

La riforma, in definitiva, non rappresenta né una semplice vittoria del contribuente né una pura consacrazione del *favor fisci*. Essa realizza un compromesso più complesso: restringe il

presupposto dell'inferenza e, nello stesso tempo, ne rafforza l'effetto una volta integrato quel presupposto.

Riduce le rettifiche rilevanti, ma attribuisce a quelle selezionate una forza probatoria direttamente stabilita dalla legge.

Accresce la tipicità della fattispecie, ma rende ancora più importante il controllo sulla reale sussistenza dei suoi presupposti.

Da qui discende, per l'interprete, un duplice dovere.

Tipizzare non significa automatizzare. Ciò che il legislatore ha escluso dalla fattispecie non può essere nuovamente introdotto mediante l'estensione di massime giurisprudenziali elaborate nel sistema precedente.

Ma anche presumere non significa rendere indiscutibile. La prova contraria non costituisce un elemento marginale della disciplina, bensì il necessario contrappeso alla scelta legislativa di dispensare l'Amministrazione finanziaria dalla prova diretta della materiale distribuzione.

La tenuta sistematica e costituzionale della nuova disciplina dipenderà, pertanto, dalla capacità di mantenere contemporaneamente fermi due principi: rigore nella prova dei fatti-base ed effettività della prova contraria.

Se questo equilibrio verrà rispettato, l'art. 23 del d.lgs. n. 148/2026 potrà effettivamente razionalizzare una materia che per decenni è rimasta affidata a una costruzione pretoria progressivamente irrigiditasi. Se, invece, i fatti-base verranno interpretati estensivamente — ad esempio tornando a confondere indeducibilità e inesistenza — oppure la prova contraria verrà compressa entro schemi eccessivamente rigorosi, la riforma rischierà di produrre un risultato paradossale: una presunzione a lungo criticata perché costruita dalla giurisprudenza senza una specifica base legislativa potrebbe divenire, una volta positivizzata, un privilegio probatorio ancora più difficile da contrastare.

Il punto di chiusura resta, dunque, l'art. 53 Cost.

La presunzione è una tecnica attraverso la quale l'ordinamento può accertare una ricchezza difficilmente documentabile. Non può diventare lo strumento attraverso il quale una ricchezza soltanto ipotetica prende il posto di quella effettivamente riferibile al contribuente.

Trani, 12 agosto 2026

Avv. Antonio Lattanzio

Avvocato Tributarista in Trani (BT)

Patrocinante in Cassazione

Dottore commercialista

Revisore legale

www.studiolattanzio.it

E-mail: studiotriblattanzio@gmail.it

Pec: antonio.lattanzio@pec.ordineavvocatitrani.it